



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO

TESI DI LAUREA

LE COMPETENZE GESTORIE DELL'ASSEMBLEA NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

RELATORE:
CH.MO PROF. MARCO SPERANZIN

LAUREANDA: SILVIA FERRARI
MATRICOLA N. 1129968

ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

LE COMPETENZE GESTORIE DELL'ASSEMBLEA NELLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

INDICE

Introduzione.....	1
1. L'organizzazione della società a responsabilità limitata: il ruolo del socio dopo la riforma societaria.....	3
2. La ripartizione delle competenze tra soci ed amministratori.....	7
2.1. Le competenze dei soci dopo il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.....	15
3. Le competenze decisorie dei soci – il regime legale.....	23
3.1. Le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.....	27
3.2. Le operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.....	33
3.3. Le decisioni dei soci su devoluzione degli amministratori o per avocazione di una quota del capitale sociale.....	41
4. L'autonomia statutaria.....	51
4.1. L'affidamento dell'intera gestione alla collettività dei soci: la possibilità di un'assemblea amministratrice.....	57
Riferimenti bibliografici.....	61
Giurisprudenza.....	67

INTRODUZIONE

La riforma del diritto societario, di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ha introdotto un'articolata regolamentazione per le società a responsabilità limitata. Uno dei tratti caratterizzanti della disciplina riformata è il ruolo riconosciuto ai soci nella gestione dell'impresa sociale.

Il modello di s.r.l. riformato si colloca tra le società di persone e le società di capitali. Da un lato, vi è la previsione di una disciplina legale che, per quanto concerne l'organizzazione e le strutture degli organi sociali si accosta alla disciplina delle società per azioni; dall'altro lato, l'ampia autonomia concessa ai soci permette libertà di manovra, con la possibilità di adottare modelli alternativi di gestione, tipici delle società di persone, pur continuando a beneficiare dell'autonomia patrimoniale perfetta.

L'art. 2479 c.c. rappresenta uno dei principi fondamentali posti a base della nuova disciplina della s.r.l. che concerne il sistema di organizzazione interno delle società: la norma, rubricata "Decisioni dei soci", costituisce il punto di riferimento delle competenze decisionali dei soci e dei meccanismi procedimentali con cui tali competenze vengono esercitate. Tale disposizione si inserisce nel contesto di una disciplina snella, contraddistinta dalla rilevanza del ruolo del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci e, per quanto riguarda gli assetti organizzativi, dal riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali adottabili e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci.

L'obiettivo del presente elaborato è di analizzare le diverse competenze attribuite in capo ai soci nelle scelte di gestione dell'impresa, esaminare il regime legale previsto dal legislatore, focalizzare l'attenzione sugli ampi spazi riconosciuti all'autonomia statutaria e considerarne i relativi limiti.

Il lavoro è suddiviso in quattro capitoli, il primo dei quali presenta delle considerazioni di carattere generale circa il ruolo del socio delle società a responsabilità limitata a seguito della riforma del 2003. In particolare, viene data evidenza di come il socio, in accordo con le disposizioni della legge delega, assuma la qualifica di "socio imprenditore" all'interno dell'organizzazione societaria, rivestendo il ruolo di gestore, investito di poteri decisionali.

Nel proseguo della trattazione viene effettuata una disamina delle diverse competenze attribuite ai soci e agli amministratori di s.r.l., evidenziando come la normativa lasci grande libertà e

flessibilità nel delineare le forme organizzative. Le norme che regolano il regime di amministrazione sono prevalentemente derogabili e il maggior coinvolgimento dei soci consente elasticità nel distribuire le competenze gestorie. L'attenzione viene poi posta sulle modifiche introdotte dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il quale, modificando l'art. 2475 c.c. in tema di amministrazione, prevede un potere di gestione esclusivo in capo agli amministratori. Tale previsione, intervenendo sugli assetti organizzativi delle società nel nuovo art. 2086 c.c., necessita di alcune riflessioni sul ruolo che il socio assume e sulle sue competenze di carattere gestorio all'interno della s.r.l.

Nella terza parte viene delineato il regime legale previsto dal legislatore, focalizzandosi su alcuni particolari poteri riconosciuti in capo ai soci e agli amministratori, che per la loro importanza richiedono una specifica analisi. Nel dettaglio, vengono esaminate la riserva di potere attribuita ai soci in merito alle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e alle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci e il potere, riconosciuto agli amministratori e ai soci che rappresentano una quota non irrilevante del capitale sociale, di sottoporre argomenti all'approvazione dei soci.

Si è anticipato come la disciplina della s.r.l. sia caratterizzata dalla rilevanza dell'autonomia statutaria nel raffigurare la ripartizione interna di poteri e attribuzioni tra soci e amministratori. Nell'ultima parte dell'elaborato, viene data la necessaria evidenza del ruolo assunto dalla volontà delle parti nel distribuire funzioni e competenze. Si è cercato di delineare quali siano i limiti entro i quali la libertà contrattuale possa esprimersi, analizzando i meccanismi previsti nel regime legale e verificando in che misura essi possono essere derogabili ad opera dell'atto costitutivo, ampliando o riducendo il potere decisionale attribuito ai soci. In tale contesto, dunque, è risultato poi coerente analizzare la possibilità di affidare, nelle s.r.l., l'intera gestione alla collettività dei soci sottolineando le diverse opinioni degli interpreti in merito.

1. L'ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA:

IL RUOLO DEL SOCIO DOPO LA RIFORMA SOCIETARIA

La disciplina originaria del codice civile del 1942 presentava la società a responsabilità limitata quale una “piccola società per azioni senza azioni”¹, caratterizzata da un’organizzazione capitalistica, dall’autonomia patrimoniale perfetta che consentiva ai soci di limitare il rischio di impresa e dalla chiara divisione tra il potere degli amministratori e la qualità di socio.

La società a responsabilità limitata, prima dell’intervento del legislatore, era, infatti, disciplinata da norme dedicate alle società per azioni tramite rinvii e richiami, che resero spesso inutilizzato il modello societario in quanto caratterizzato da una troppo rigida disciplina, necessaria per le società per azioni, ma limitativa per le s.r.l.². Occorreva, dunque, rivedere la disciplina delle diverse figure societarie in funzione della differente incidenza del ruolo dei soci nella vita dell’impresa sociale.

Tale situazione, di appiattimento della s.r.l. sulla s.p.a.³, ha spinto il legislatore a formulare una normativa specifica, la quale potesse essere più idonea per le imprese di minori dimensioni⁴, quali le s.r.l., definita da un numero limitato di individui, legati da rapporti di fiducia e attivamente interessati alla gestione sociale.

¹ L’espressione è usata da G. ZANARONE, *La società a responsabilità limitata nel cammino della riforma*, in *Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, tomo I, Giuffrè Editore, Milano, 2002, 119.

² Vedi nota n. 30, A. BUSANI, *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d. lgs. 6/2003*, Egea, Milano, 2003, 7. «Poche erano le norme tipicamente apprestate dal legislatore per la società a responsabilità limitata, alcune norme erano la pedissequa riscrittura di quelle dettate per la società per azioni, in molti casi infine la disciplina della società per azioni era riversata “di peso” nella società per azioni dal richiamo che la normativa della società a responsabilità limitata operava ai numeri degli articoli del Codice civile contenenti le norme regolanti la disciplina della società per azioni».

³ G. BALDUSSI, *Autonomia statutaria e governance nella società a responsabilità limitata*, Giappichelli Editore, Torino, 2013, 1; M. PERRINO, *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Rivista delle società*, 2002, 1123.

⁴ Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega presentato dal Ministro Fassino alla Camera dei Deputati con il n. 7123 nella XIII legislatura, *Delega al Governo per la riforma del diritto societario*, presentato il 20 giugno 2000, si evince che «[...] il modello della società a responsabilità limitata appare il più congeniale all’esercizio e allo sviluppo delle imprese piccole e medie. Al riguardo, va sottolineato che la realtà economico-produttiva del nostro Paese è caratterizzata dalla prevalenza in termini quantitativi delle piccole imprese (nel 1998, secondo i dati riportati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2000-2003, il 98 per cento delle imprese nazionali contava meno di 10 addetti) e da una maggiore percentuale di imprese piccole e medie. Per elevare la capacità competitiva del nostro sistema economico, appare opportuna la previsione di una disciplina societaria particolarmente agile che, per le sue caratteristiche di flessibilità e di ampliamento degli spazi di autonomia privata, faciliti la costituzione e lo sviluppo di imprese collettive caratterizzate dalla presenza di soci-imprenditori, ovvero di soggetti che investono capitali propri in una società con l’intento di gestire personalmente l’impresa o comunque di influire direttamente sulla sua gestione».

La riforma del diritto societario, di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 ha introdotto, dunque, per il modello societario s.r.l., un'articolata regolamentazione, la quale si pone come obiettivo di «[...] offrire agli operatori economici uno strumento caratterizzato da una significativa ed accentuata elasticità e che, imperniato fundamentalmente su una considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali, si volge a soddisfare esigenze particolarmente presenti nell'ambito del settore delle piccole e medie imprese»⁵.

Si ritiene, infatti, che la s.r.l., caratterizzata, di norma, da dimensioni modeste rispetto alla s.p.a., in quanto contraddistinta dalla presenza di un numero limitato di soci, cosiddetti soci imprenditori, necessitasse di un modello più flessibile e di conseguenza di una normativa specifica che, pur garantendo i benefici della responsabilità limitata, offrisse uno spazio più ampio per l'autonomia privata, che permettesse, sotto il profilo organizzativo, soluzioni differenti e un maggior focus alla persona del socio che desiderasse partecipare attivamente alla gestione della società, snellendo i vincoli in materia di trasparenza, di organizzazione, di comunicazione e di controllo delle società per azioni, che rappresentavano un onere elevato in termini di costi e rigidità.

Il risultato della riforma è una disciplina che è stata resa più snella per quanto attiene alle norme per le s.r.l., sono stati rimossi molti rinvii alle norme delle s.p.a. e ha permesso ai soci di costituire un modello che, pur restando una società di capitali e mentendo un regime di autonomia patrimoniale perfetta, potesse presentare elementi personalistici ed avvicinarsi alle società di persone⁶.

I principi generali, posti a base della nuova disciplina della s.r.l., sono espressi nell'art. 3, co. 1, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e prevedono *un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci; un'ampia autonomia statutaria e la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.*

La nuova visione della normativa ha permesso di considerare sotto una nuova luce la figura del socio di società a responsabilità limitata e del suo operare nella società. Prima della riforma, l'attenzione del legislatore era rivolta alla tutela dei terzi (investitori, finanziatori, clienti e

⁵ Relazione illustrativa al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 “*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”.

⁶ A. DACCO³, *La S.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in *Diritto Commerciale, III Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 652.

fornitori) che entravano in contatto con la società attraverso regole inderogabili. Ora, invece, in primo piano vengono posti gli interessi personali del socio e l'attenzione della società è posta a tutela di tali interessi, in funzione anche del ruolo rivestito dal socio, il quale è parte attiva e imprescindibile dell'attività della società.

Il fatto di poter correlare, in sede contrattuale, in modo differente diritti patrimoniali e poteri gestori consente la partecipazione di soci con particolari competenze specifiche, evidenziando il loro ruolo all'interno della compagine societaria della s.r.l. La riforma, dunque, ha caratterizzato in senso personalistico il nuovo modello societario, valorizzando il naturale "protagonismo"⁷ dei soci nella s.r.l. e in quanto tali perfettamente in grado di disciplinare l'assetto interno dei loro rapporti nel modo ad essi più congeniale⁸.

La relazione di accompagnamento al disegno di legge delega evidenzia come «*all'autonomia statutaria viene affidata [...] l'individuazione di strumenti di tutela degli interessi dei soci [...]*» sottolineando che, «*trattandosi [...] di società tendenzialmente a ristretta compagine sociale e solitamente costituita da soci imprenditori, si ritiene che competa agli stessi soci predisporre i mezzi di tutela ritenuti più opportuni*».

Il risultato è una disciplina dei soci flessibile e totalmente focalizzata sull'"*autorganizzazione*"⁹, la quale trova riscontro nel riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative ed ai procedimenti decisionali; riguarda anche i rapporti contrattuali tra i soci stessi, i quali devono essere regolati valorizzando la fonte contrattuale rispetto a quella legale, dalla quale emerge l'esigenza di disporre di eventuali norme dispositive che lascino all'ampiezza dell'autonomia statutaria disciplinare in merito ai diritti e doveri dei soci sulle forme organizzative adottate.

⁷ P. BUTTURINI, *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, 2011, 924.

⁸ Così G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè Editore, Milano, 2010, 85, rileva dell'assenza, nelle s.r.l., di esigenze di eterotutela proprie delle minoranze di s.p.a.

⁹ Relazione di accompagnamento al disegno di legge delega, già precedentemente citata, nella quale viene utilizzato il termine "*autoorganizzazione*" quale criterio generale per intendere i principi posti alla base della riforma per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, poi tradotti nell'art. 3, co. 1, della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366.

2. LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA SOCI ED AMMINISTRATORI

Come evidenziato, la struttura organizzativa della s.r.l. si sviluppa attorno a due principi fondamentali: a) *l'estrema flessibilità del sistema di governo dell'impresa*; b) *l'attribuzione ai soci di un ruolo attivo e centrale nella vita della società*¹⁰. Il legislatore, infatti, individua, come principio cardine, la «necessità di riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali [...] e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità»¹¹.

Il nuovo modello di s.r.l., dunque, si presenta come un “modello capitalistico attenuato”, caratterizzato dalla distinzione tra un organo amministrativo ed un organo rappresentativo dei soci, con attribuzione a quest'ultimo di un potere generale e sovraordinato¹². Tale impostazione segue le indicazioni normative poste dal legislatore, il quale pone la centralità del socio e l'autonomia statutaria come fondamento del nuovo quadro normativo: gli estremi, rispettivamente il “modello capitalistico puro” e “il modello personalistico”, sembrerebbero non rispettare il dettato normativo. Il primo, fondato sulla presenza di organi distinti e dalla estraneità dei soci alla gestione, parrebbe in contrasto con il nuovo ruolo attivo attribuito ai soci; il secondo, viceversa, caratterizzato dall'abbandono definitivo dell'ordinamento corporativo per attribuire ogni potere decisionale ai soci, non consentirebbe, in via statutaria, deroghe di tipo capitalistico. L'ampio spazio riconosciuto all'autonomia statutaria, invece, consente di modulare e combinare elementi capitalistici ed elementi personalistici, permettendo di “riempire” «gli eventuali “spazi vuoti”, lasciati dal legislatore o dai soci stessi in sede di regolamentazione dell'atto costitutivo, con regole coerenti con le scelte effettuate dai soci e quindi ricorrendo, a seconda dei casi, a norme tratte dalla disciplina della società per azioni o da quella delle società di persone, in relazione alla configurazione in concreto adottata dalla s.r.l.»¹³.

Si ritiene opportuno accennare, senza pretendere alcun tipo di esaustività¹⁴, dell'evoluzione normativa che ha interessato le s.r.l., oggetto di analisi del presente elaborato. Il legislatore, nel

¹⁰ M. CIAN, *La S.r.l.: la struttura organizzativa*, op.cit., 696.

¹¹ Art. 3, co. 2, lettera e), D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 “*Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”.

¹² G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Rivista delle società*, 2003, 72 ss.

¹³ O. CAGNASSO, *sub art. 2462, co. 1, Responsabilità*, in O. Cagnasso, A. Mambriani, *Codice della società a responsabilità limitata*, NelDiritto Editore, Roma, 2015, 12.

¹⁴ Si rimanda, per un'analisi della materia a M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, in *Rivista delle società*, 2018, 818 ss.; M. SPERANZIN, *S.r.l. piccole-medie imprese*

tentativo di rendere concorrenziale il tipo s.r.l. rispetto ai tipi societari presenti negli altri paesi europei, introduce nell'ordinamento delle novità che determinano un vero e proprio sconvolgimento nel sistema delle società di capitali¹⁵. Si osservano la nascita della *start up*¹⁶ innovativa caratterizzata dalla possibilità di emettere categorie di quote dotate di diritti diversi sul versante patrimoniale e amministrativo e la possibilità di raccogliere capitale di rischio mediante l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche tramite portali *online* di capitali di rischio; facoltà poi estesa alla PMI innovativa, la quale si presenta come un'impresa che possiede dei requisiti obbligatori fra cui il carattere innovativo dell'attività svolta. Nel 2017¹⁷, poi, il legislatore estende l'applicazione dei commi 2, 5 e 6 dell'art. 26 del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 alle PMI s.r.l., consentendo alla generalità delle piccole e medie imprese s.r.l. di accedere alle deroghe societarie e di offrire al pubblico le proprie quote di partecipazione.

Tale evoluzione normativa mette in discussione i postulati tipici della s.r.l.: la disciplina *post* riforma del 2003, infatti, prevedeva una società contraddistinta dalla notevole flessibilità delle regole relative alla partecipazione sociale e alla *governance* societaria, la quale poteva essere conformata secondo le necessità dei soci; qualificata, inoltre, dal divieto di offrire le quote di partecipazione al pubblico risparmio.

A seguito degli interventi legislativi, dunque, è radicalmente cambiato il quadro normativo delle s.r.l., prevedendo, di fatto, alcune prerogative in tema di assetti organizzativi e finanziamento, notevolmente simili a quelle del modello azionario.

Analizzando la struttura organizzativa per quanto riguarda il modello legale di funzionamento della s.r.l., si può notare come dal quadro normativo emerga una distinzione tra soci e amministratori¹⁸: in particolare, l'art. 2475, co. 1, c.c. prevede che «*salvo diversa disposizione*

tra autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto di voto), in *Rivista delle società*, 2018, 335 ss.

¹⁵ M. CIAN, *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, op.cit., 2018, 818.

¹⁶ D.l.18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*” e convertito in L. 18 dicembre 2012, n. 221 (“Decreto Crescita 2.0”).

¹⁷ D. l. 24 aprile 2017, n. 50 recante “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96.

¹⁸ Autorevoli riflessioni sono state fatte in merito alla distinzione tra l'organo amministrativo e l'organo assembleare: secondo alcuni autori, l'assetto dell'organizzazione sociale, dipeso dall'autonomia dei soci espressa nell'atto costitutivo, può essere caratterizzato dalla sola presenza dei soci con anche la funzione gestoria. Si veda *infra* § 4.1.

Cfr. P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, 2004, 808: «il legislatore pare voler enfatizzare, come avviene nelle società di persone, la compenetrazione tra qualità di socio e funzione amministrativa, con conseguente spostamento dell'accento dal ruolo di semplice socio a quello di socio gestore [...]»; G. ZANARONE, *S.r.l. contro s.p.a. nella legislazione recente*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1995, 415: si è giunti a ipotizzare la piena ammissibilità nella s.r.l. di

dell'atto costitutivo, l'amministrazione è affidata ad uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'art. 2479»; l'art. 2479, co. 1, c.c. dispone che «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costituito, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione»; l'art. 2479, co. 2, c.c. elenca le materie attribuite “in ogni caso” ai soci, fornendo un'elencazione delle competenze attribuite ai soci.

In linea con i principi di libertà e flessibilità delle forme organizzative che distinguono la società a responsabilità limitata, il codice enuncia una disciplina, per quanto attiene l'amministrazione, estremamente semplificata ed elastica, coerente con la struttura spiccatamente personalistica del modello societario in oggetto e con il dichiarato obiettivo di assegnare un ruolo preminente all'autonomia contrattuale¹⁹. Il regime dell'amministrazione nelle s.r.l., inoltre, è prevalentemente derogabile visto l'ampio spazio che viene lasciato all'autonomia statutaria per quanto riguarda non solo la competenza gestoria, ma anche per quanto concerne l'individuazione delle persone cui affidare l'amministrazione e la scelta del metodo secondo il quale esse sono chiamate a operare.

Le regole principali, derogabili da parte dell'atto costitutivo, riguardano le norme relative al funzionamento della società, con indicazione di quelle relative all'amministrazione e alla rappresentanza (art. 2463, co. 2, n. 7, c.c.), l'indicazione delle persone alle quali è affidata l'amministrazione (art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.) e l'eventuale attribuzione ai soci di particolari diritti in ordine all'amministrazione della società (art. 2468, co. 3, c.c.)

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, il quale potrebbe attribuire il potere di nomina anche a singoli soci o gruppi di soci, gli amministratori sono nominati dai soci con decisione presa ai sensi dell'art. 2479 c.c. e a loro spetta l'amministrazione della società. In sede di redazione dell'atto costitutivo, inoltre, i soci possono decidere di riservare alla propria competenza determinate materie afferenti alla gestione della società (art. 2479, co. 1, c.c.), nonché optare per i nuovi regimi di amministrazione della s.r.l. introdotti dalla riforma (art. 2475 c.c.).

«una clausola statutaria la quale [...] riservi ai soci il potere decisorio in merito alla gestione degli affari sociali eliminando [...] lo stesso organo amministrativo e realizzando quindi una conduzione diretta dell'impresa da parte dei soci, senza vincoli procedurali, né intermediazione di organi estranei, esattamente come in una società di persone».

¹⁹ N. ABRIANI, M. MALTONI, *Elasticità organizzativa e riparto di competenze nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Rivista di diritto societario*, 2007, 23 ss.

Si riconosce quindi, dalla lettura delle norme, come la gestione della società sia rimessa alla volontà delle parti, lasciando ampio spazio all'autonomia per cui è possibile distribuire funzioni e competenze. Ai soci viene riconosciuto, per espressa previsione di legge, di deliberare su decisioni operative che assumono valore decisivo per la società o per i soci stessi. A supporto di tale impostazione, il legislatore predispone che «*sono [...] responsabili [...] i soci che hanno intenzionalmente autorizzato o deciso il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi*». (Art. 2476, co. 8, c.c.)

Il ruolo fondamentale attribuito all'atto costitutivo nell'individuare le materie oggetto di decisione dei soci appare particolarmente significativo se confrontato con la precedente disciplina delle società a responsabilità limitata e con l'attuale disciplina della società per azioni.

Nel codice del 1942 le materie di competenza dei soci di s.r.l. erano individuate tramite rinvio agli artt. 2364 e 2365 c.c. in tema di società per azioni. La norma stabiliva peculiarmente le materie di competenza dell'assemblea, la quale era competente, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio, la nomina degli amministratori e del collegio sindacale, la determinazione dei relativi compensi, la promozione dell'azione di responsabilità verso i medesimi e la decisione su oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori; e in sede straordinaria, per le modificazioni dell'atto costitutivo, l'emissione di obbligazioni, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei poteri di questi ultimi.

Con la riforma del 2003, la differenza, rispetto alle s.p.a., dove gli amministratori hanno un'esclusiva competenza a gestire l'impresa sociale (art. 2380-*bis* c.c.) e gli unici spazi riconosciuti all'autonomia privata per il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nelle scelte di gestione sono le «*autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori [...]*» (art. 2364, co. 1, c. 5, c.c.)²⁰, sta nel riconoscere nella collettività dei soci un vero e proprio organo sovrano, con potere di istruzione nei confronti degli amministratori²¹. Potere il quale può essere ampliato con l'autonomia statutaria, la quale consente di ripartire le competenze decisionali fra soci e amministratori, fatta eccezione, come visto, delle materie necessariamente rimesse al potere decisionale dei soci (art. 2479, co. 2, c.c.)

²⁰ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, in *Codice delle Società*, UTET Giuridica, Milano, 2016, 2031.

²¹ G. ZANARONE, *Sezione II, La società a responsabilità limitata*, in V. Allegri *et al.*, *Diritto Commerciale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2010, 379.

e viceversa, delle materie di competenza esclusiva degli amministratori (art. 2475, co. 5, c.c.) quali la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e scissione e le decisioni di aumento del capitale sociale.

Tale portata normativa evidenzia l'idea della centralità del socio: ai soci è, dunque, attribuito il potere di avocare a loro stessi competenze decisionali ulteriori rispetto a quelle che spettano loro per legge. La s.r.l, dunque, assume la veste di organizzazione corporativa semplificata, caratterizzata da un assetto organizzativo variabile fra organo amministrativo e collettività dei soci, in funzione delle scelte statutarie o della rimessione di alcuni argomenti alla decisione dei soci su richiesta degli amministratori stessi o una parte qualificata del capitale.

Oggi, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il legislatore introduce, anche per le s.r.l., un potere di esclusiva agli amministratori per quanto attiene la gestione dell'impresa (art. 2475 c.c.). Alla luce di ciò, ci si chiede cosa comporti per la disciplina della s.r.l. Oggetto del proseguo della trattazione, sarà, dunque, una riflessione circa le diverse interpretazioni e gli aspetti critici che questi cambiamenti comportano²².

Se l'atto costitutivo non ripartisce le funzioni sociali fra amministratori e soci, questi ultimi hanno competenza esclusiva, oltre che sulle materie specificamente indicate da singole disposizioni²³, sulle materie disciplinate dall'art. 2479, co. 2, c.c., il quale stabilisce che sono inderogabilmente rimesse alla decisione dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

²² Si veda *infra*, § 2.1.

²³ A titolo di esempio vedi, F. MAGLIULO, *Le decisioni dei soci*, in C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, *La riforma delle società a responsabilità limitata*, II Edizione, IPSOA, Milano, 2007, nota n. 2, 311. Alle competenze di cui all'art. 2479, co. 2, c.c. vanno aggiunte quelle inerenti alla transazione o rinuncia sull'azione di responsabilità verso gli amministratori (art. 2476, co. 5, c.c.), all'acquisto di partecipazioni che implicino una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, all'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese (art. 2465, co. 2, c.c., che fa salva una contraria disposizione dell'atto costitutivo) ed alla nomina e revoca dei liquidatori (art. 2487 c.c.).

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 viene affermato che tali «*materie, data la loro particolare rilevanza, non possono essere statutariamente sottratte alla competenza dei soci*», in quanto concernenti l'assetto fondamentale della società e in quanto necessarie a preservare il corretto equilibrio di poteri e funzioni tra gli organi.

I soci decidono, inoltre, sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione (art. 2479, co. 1, c.c.). Quella che viene definita una *provocatio ad populum*, consente ai soci di essere coinvolti ulteriormente nell'attività sociale quando, in deroga al modello legale di ripartizione delle funzioni, l'atto costitutivo assegna loro competenze gestorie. Un'ulteriore possibilità è che la decisione dei soci sia provocata su richiesta degli amministratori e da una minoranza qualificata di soci su singoli argomenti: i soci verranno chiamati a manifestare la loro volontà su materie specifiche, determinate da esigenze di casi concreti²⁴.

Si desume, dunque, come il legislatore abbia voluto riconoscere in capo agli amministratori, secondo il modello legale, una competenza per così dire generale in materia gestionale, mentre ai soci spetta una competenza "speciale", limitata alle materie ad essi riservate dalla legge o dall'atto costitutivo o sottoposte alla loro approvazione dagli stessi amministratori o da una minoranza qualificata dei soci medesimi²⁵, attraverso disposizioni a diversi livelli normativi e con diversa portata applicativa. Nelle s.r.l., la conduzione dell'attività economica, perciò, risulta implicitamente affidata agli amministratori, compresa nel generico riferimento alla "amministrazione della società" di cui all'art. 2475, co. 1, c.c. e i soci sono chiamati a partecipare stabilmente alla direzione d'impresa nei casi previsti dalla legge (art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.), dallo statuto (art. 2479, co. 1, c.c.) e legittimati, inoltre, ad esprimersi pure in assenza

²⁴ I. DEMURO, *Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l.*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, 856.

²⁵ Così G. BALDUSSI, *Autonomia statutaria e governance nella società a responsabilità limitata*, op. cit., 48; F. GALGANO, *La società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. VII, CEDAM, Padova, 1988, 219.

di un'espressa competenza legale o statutaria, su singoli atti ed operazioni imprenditoriali (art. 2479, co. 1, c.c.)²⁶.

Un'ulteriore riflessione merita l'art. 2475 c.c. alla luce delle modifiche introdotte con il recente Codice della crisi d'impresa, il quale, intervenendo sugli assetti organizzativi delle società nel nuovo art. 2086 c.c., induce a delle considerazioni sul ruolo che il socio assume e sulle sue competenze all'interno della compagine societaria delle s.r.l.

²⁶ G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, CEDAM, Padova, 2011, 61 ss.

2.1. LE COMPETENZE DEI SOCI DOPO IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), entrato in vigore il 16 marzo 2019, ha modificato diverse norme del codice civile, intervenendo, anche, sulla *governance* delle società a responsabilità limitata. In particolare, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi c.c.i.i.) introduce nel diritto societario gli strumenti i quali, seppur abbiano come finalità la prevenzione e la tempestiva emersione e gestione della crisi di impresa e dunque la conservazione della continuità aziendale, hanno applicazione anche nella fase “fisiologica” dell'avvio, dello sviluppo e della crescita dell'impresa²⁷. Ai sensi dell'art. 375, co. 2, c.c.i.i., infatti, le società hanno il dovere di:

- dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086, co. 2, c.c.).

Tale principio si traduce nell'art. 377 c.c.i.i. il quale prevede che per ogni tipologia societaria (società di persone e di capitali) la gestione dell'impresa spetti esclusivamente agli amministratori, conformando, in tutti i tipi societari, il sistema di amministrazione fondato sul modello manageriale tipico della disciplina della s.p.a di cui all'art. 2380-*bis* c.c. Per quanto riguarda le s.r.l., ciò comporta la modifica dell'art. 2475 c.c., il quale testo innovato recita che «*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. [...]»*.

Si tratta di capire come la disposizione si collochi nel contesto della disciplina della s.r.l. e particolarmente nel sistema di ripartizione delle competenze fra gli organi. Occorre analizzare come la norma si relaziona con il principio cardine a base delle s.r.l., per la quale è possibile affidare ai soci la gestione della società e riconoscere il fondamentale ruolo loro attribuito quale

²⁷ P. BENAZZO, *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in *Rivista delle società*, 2019, 274.

parte rilevante nelle competenze decisionali²⁸. La previsione, infatti pone un problema di coerenza sistematica nei confronti di altre norme. I riferimenti normativi che non sono stati innovati dal c.c.i.i. e che mal si concilierebbero con il nuovo testo dell'articolo citato sono gli articoli:

- Art. 2479, co. 1, c.c. che, come visto, prevede la possibilità per i soci di decidere sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione. La maggior parte della dottrina sancisce tale disposizione quale fondamento del potere di assunzione di decisioni gestionali da parte dei soci, adottate non solo tramite l'autorizzazione di atti di gestione per gli amministratori ma adottate anche su iniziativa dei soci stessi.
- Art. 2468, co. 3, c.c., che riconosce la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, a prescindere dal fatto che si ricopra o meno la carica di amministratore.
- Art. 2476, co. 8, c.c., il quale prevede una responsabilità solidale dei soci con gli amministratori quando essi abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi²⁹.

Con la riforma del 2003, si è visto come la struttura delle società di capitali, in relazione alle diverse competenze decisorie, rispettivamente spettanti ai soci e agli amministratori in tema di amministrazione, sembrava essere ben definita nel delineare un principio di spettanza esclusiva in capo agli amministratori della gestione dell'impresa, per le s.p.a., e una competenza decisoria piena dei soci in materia di gestione, per le s.r.l. Il quesito, sollevato dalla recente riforma, riguarda l'ampiezza delle competenze decisorie attribuite ai

²⁸ R. RORDORF, «È da dire, invece, che la modifica dell'art. 2475, primo comma, c.c. (come ora prevista dall'art. 376, comma. 4, del Codice, e come in verità anche la bozza predisposta dalla commissione ministeriale prevedeva) va probabilmente oltre i limiti della delega laddove afferma che “*La gestione dell'impresa ... spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.*” Mentre è coerente con l'impostazione della delega [...] la previsione che estende anche a chi amministra la s.r.l. il dovere di predisporre assetti adeguati a norma del precedente art. 2086, secondo comma (come dovrebbe essere novellato dall'art. 374, comma 2, del Codice), non v'è alcuna ragione per intervenire in termini generali sul modello amministrativo della s.r.l. Un simile intervento rischia di apparire estemporaneo, perché non ben coordinato con le altre norme disciplinanti l'amministrazione di questo tipo di società. [...]», <https://centrostudiconcorsuali.it/home/old/Avvisi/8.pdf>, scritto all'On. Giulia Sarti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati;

N. ABRIANI, A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Le Società*, 2019, 393, i quali dichiarano che «[non] si è mai dubitato che i soci di una s.r.l. potessero occuparsi [degli aspetti organizzativi della gestione], se interpellati nelle forme di cui all'art. 2479, comma 1, c.c.».

²⁹ M. MEOLI, *Gestione/amministrazione di srl dopo il codice della crisi d'impresa*, in *Scheda n. 1208.05 in Agg. 04/2019*, *eutekne.it*, 761.

soci di s.r.l. dall'immutato art. 2479 c.c. in virtù del novellato art. 2475 c.c.³⁰. Ci si chiede, dunque, se vi sia la possibilità di riconoscere e di delegare ai soci specifiche scelte che spettano solo agli amministratori, qualora la gestione della società spettasse esclusivamente agli amministratori, e di coinvolgere i soci in una responsabilità solidale con l'organo gestorio³¹.

Alla luce di questo problema di coordinamento delle disposizioni citate, sono state date dagli interpreti alcune possibili soluzioni:

- 1) le norme non innovate dal c.c.i.i., che risultano incompatibili con il nuovo primo comma dell'art. 2475 c.c., vengono abrogate, o soggette ad un radicale adeguamento interpretativo;
- 2) il nuovo art. 2475 c.c. non comporta alcuna abrogazione delle norme precedenti, in quanto la disposizione comporta modifiche solo sul piano organizzativo. In questo caso, occorre comunque cercare di interpretare le intenzioni del legislatore;
- 3) il nuovo art. 2475 c.c. deve ritenersi viziato da illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, in quanto inconciliabile con alcune delle norme precedenti, le quali, in caso contrario, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate³².

La soluzione più "estrema" consiste nel ritenere che il c.c.i.i. abbia implicitamente abrogato le norme incompatibili con il principio di cui all'art. 377 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, secondo il quale, in tutti i tipi societari, «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori». Gli interpreti ritengono non essere possibile che il legislatore abbia voluto effettuare, con il metodo dell'abrogazione tacita, una così radicale riforma della disciplina della s.r.l., aggredendo una caratteristica saliente del tipo societario in esame. Non può, altresì, essere considerata una "svista" da parte del legislatore, in quanto la norma ha una portata fondamentale nell'impianto normativo delle s.r.l. e non si comprende come la necessità di istituire assetti organizzativi adeguati debba comportare lo stravolgimento delle competenze degli organi sociali, attribuendo la gestione al solo organo amministrativo. Pare, dunque, plausibile

³⁰ P. BENAZZO, *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, op. cit., 274 ss.

³¹ Così L. DE ANGELIS, *Rebus sul ruolo dei soci di srl con la gestione solo agli amministratori*, in *Il Quotidiano del commercialista*, *eutekne.info.it*, 21.01.2019. Si veda anche Massima n. 183, 17 settembre 2019, *Limiti dei poteri di gestione dei soci non amministratori nelle s.r.l. (art. 2475, comma 1, c.c.)*, Consiglio Notarile di Milano, nel quale si dichiara che «[...] devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscano ai soci non amministratori, come diritto collettivo ai sensi dell'art. 2479 c.c. o come diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., poteri decisionali inerenti la gestione dell'impresa».

³² N. ATLANTE, M. MALTONI, A. RUOTOLO, *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura*, *Studio n. 58-2019/I*, Consiglio nazionale del Notariato, *notariato.it*, 2.

ipotizzare che se il legislatore avesse voluto disporre una svolta così epocale, l'avrebbe prevista espressamente.

Sembra ragionevole l'interpretazione del secondo punto delle tre precedenti soluzioni prospettate. Da un lato, restano in vigore le norme vigenti in tema di attribuzione di poteri gestori ai soci di s.r.l., dall'altro, il c.c.i.i. è da intendere che tutti coloro i quali concorrono a formare le decisioni gestorie della società a responsabilità limitata debbano agire con un fine di coerenza e coordinazione con la necessità di avere un assetto d'impresa adeguato alla sua natura e alle sue dimensioni, in modo che le eventuali crisi possano essere tempestivamente rilevate e la continuità aziendale sia garantita. Il nuovo art. 2475 c.c. non comporterebbe alcuna abrogazione delle norme caratteristiche della s.r.l. ma implicherebbe modifiche sul piano organizzativo.

Un tentativo di coordinamento fra le norme è quello di considerare gli aspetti attinenti all'“organizzazione” e quelli attinenti la “gestione operativa”. Mentre i primi sono definiti dalle due norme novellate (artt. 2086 e 2475 c.c.) concernenti l'istituzione di un assetto organizzativo adeguato e la pronta attivazione in caso di crisi, di esclusiva riferibilità agli amministratori come espressamente previsto dal quinto comma dell'art. 377, c.c.i.i., il quale stabilisce che l'art. 2381 c.c. è applicabile anche alle società a responsabilità limitata, gli aspetti riguardanti la “gestione operativa”, invece, si riferiscono all'assunzione e all'attuazione delle decisioni pertinenti all'oggetto sociale di competenza di amministratori e soci. Secondo tale interpretazione, dunque, quando il legislatore dichiara che «la gestione dell'impresa [...] spetta esclusivamente agli amministratori» si riferisce alla gestione sociale nella nozione dell'art. 2086 c.c., ribadendo che l'amministrazione in senso di compimento di poteri decisionali, rimarrebbe di spettanza degli amministratori e dei soci secondo le norme in vigore e non abrogate, intendendo in tal senso le scelte a contenuto imprenditoriale quali quelle attinenti a rapporti commerciali, politiche di *marketing*, investimenti e strategie industriali³³. In definitiva, l'attribuzione agli amministratori della competenza esclusiva alla istituzione degli assetti diverrebbe un'ulteriore competenza al pari delle altre indicate dall'art. 2475, co. 5, c.c., già oggi riservate all'organo amministrativo³⁴.

Questa distinzione permetterebbe di limitare l'estensione della riserva esclusiva di competenza degli amministratori, consentendo ai soci di essere coinvolti, stabilmente in virtù di clausola

³³ P. BENAZZO, op. cit., 274 ss.

³⁴ N. ABRIANI, A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, op. cit., 401.

statutaria od occasionalmente secondo i meccanismi di devoluzione e di avocazione, nelle decisioni imprenditoriali diverse da quelle riguardanti l'organizzazione e la conservazione del sistema amministrativo della società di cui all'art. 2086, co. 2, c.c. A sostegno di tale interpretazione, vi sarebbe l'art. 2086 c.c., cui l'art. 2475 c.c. fa rinvio, che facendo espressamente riferimento all'aspetto organizzativo degli assetti, delimiterebbe l'ambito specifico della competenza esclusiva dell'organo amministrativo. La predisposizione degli assetti organizzativi costituirebbe un *a priori* rispetto alla gestione, e quindi le norme di carattere organizzativo si porrebbero su un piano separato rispetto a quello delle regole attributive dei poteri decisionali in materia gestoria³⁵.

Pur se tale impostazione consente di non dover adeguare gli statuti societari esistenti che attribuiscono competenze gestorie ai soci, in quanto non in contrasto con la nuova normativa e, dunque, permettendo la possibilità di continuare a prevedere clausole in deroga alla disciplina legale in materia di “gestione operativa”³⁶, occorre, comunque, effettuare delle riflessioni in merito al rapporto tra il nuovo art. 2475 c.c. e le norme che non sono state modificate dal c.c.i.i. Da un verso, la previsione di cui all'art. 2479, co. 1, c.c. sarebbe difficilmente conciliabile con il nuovo principio per cui l'amministrazione della s.r.l. spetta esclusivamente agli amministratori, viceversa, il contenuto di cui all'art. 2468, co. 3, c.c. e all'art. 2476, co. 8, c.c., sarebbe perfettamente compatibile: nel primo caso, ritenendo che il potere amministrativo assegnato al socio sia limitato al veto o, se esteso alle decisioni di impresa, che il socio stesso entri a far parte dell'organo amministrativo; nel secondo caso, stabilendo che la responsabilità solidale del socio prevista dalla norma sia vista come una sanzione del comportamento illecito del socio che si intromette³⁷.

Ulteriore critica riguarda, invece, la distinzione effettuata tra “organizzazione” e “gestione operativa”: l'assemblea, secondo questa impostazione, non potrebbe mai essere interpellata dagli amministratori su materie attinenti l'organizzazione. Definire, però, cosa sia oggetto della gestione organizzativa invece che della gestione operativa, in determinate circostanze può non essere semplice. Se nella prima rientrassero la sola gestione “strutturale”, consistente nella

³⁵ L. CALVOSA, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Le Società*, 2019, 799 ss.

³⁶ Così N. ATLANTE, M. MALTONI, A. RUOTOLO, *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura*, op. cit., e anche G. RESCIO, *Brevi note sulla “gestione esclusiva dell'impresa” da parte degli amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori*, Portale tematico, *ilsocietario.it*, Giuffrè Francis Lefebvre, 16.07.2019.

³⁷ M.S. SPOLIDORO, *Note critiche sulla «gestione dell'impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Rivista delle società*, 2019, 253 ss.

conformazione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e la gestione “strategica”, che si concretizza nella predisposizione di piani strategici, industriali e finanziari, tutto il resto convergerebbe nella gestione operativa, incluse, quindi, le decisioni e i conseguenti atti che abbiano come finalità la realizzazione di quegli assetti e di quei piani. Questo significherebbe che i soci, in relazione ai loro poteri decisionali, da un lato, non possono esprimersi sulla configurazione di assetti e piani, e dall’altro lato, potrebbero decidere ampiamente su ogni atto che concretizzi quegli assetti ed attui quei piani.

La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante "*Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*" prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n.14.

Lo schema di decreto correttivo, con cui si è inteso esercitare la delega, si compone di 40 articoli e ha l’obiettivo, come si legge nella relazione illustrativa, di:

- emendare alcuni refusi ed errori materiali contenuti nel D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- chiarire il contenuto di alcune disposizioni;
- apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, anche alla luce dei numerosi contributi dottrinali apparsi nei mesi successivi all’emanazione del Codice;
- integrare la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

Per quanto attiene il nuovo art. 2475 c.c., si evidenzia come l’art. 377 c.c.i.i., il quale contiene il principio dell’esclusivo affidamento della gestione agli amministratori, sarebbe interamente sostituito, prevedendo, al quarto comma, che “*l’istituzione degli assetti*” di cui all’art. 2086, co. 2, c.c., spetta esclusivamente agli amministratori, e non più “*la gestione dell’impresa*”. Tale previsione consentirebbe di superare le incertezze interpretative, precedentemente esposte, legate alla preesistente sovrapposizione del piano organizzativo con quello gestorio. Il decreto correttivo, al fine di rimuovere tale possibile profilo di ambiguità, precisa che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori è l’istituzione degli assetti organizzativi. In tal senso, dunque, le disposizioni che consentono di affidare ai soci, nelle s.r.l., competenze tipicamente gestorie

(l'art. 2479 c.c.) o particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (l'art. 2468, co. 3, c.c.) non risulterebbero più incompatibili³⁸.

³⁸ Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'art. 1, co. 1, Legge 8 marzo 2019, n. 20, al D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

3. LE COMPETENZE DECISORIE DEI SOCI – IL REGIME LEGALE

La struttura organizzativa della s.r.l. è uno degli aspetti della disciplina di questo tipo di società che, con la riforma del diritto societario, e come si è già accennato, è stato oggetto di significative novità, con le quali il legislatore ha inteso determinare una netta differenziazione sia rispetto al precedente sistema normativo, sia nei confronti della società per azioni³⁹. L'art. 2479 c.c. rappresenta una delle disposizioni, nella disciplina della s.r.l., in cui l'intervento riformatore si manifesta in tutta la sua portata: l'apparato organizzativo è caratterizzato dall'immanenza del socio sulla gestione dell'impresa comune, dall'affievolimento dei caratteri più propriamente capitalistici a favore di una struttura più flessibile, dalla costruzione del tipo societario con norme legali generalmente suppletive e dispositive⁴⁰.

“Delle decisioni dei soci” è intitolata la sezione IV, e “Decisioni dei soci” è la rubrica dell'art. 2479 c.c. Nelle disposizioni aventi ad oggetto la s.r.l., viene utilizzata l'espressione “decisione dei soci” diversamente della formula tradizionale “deliberazione dell'assemblea”. La ragione dell'uso di tale locuzione risiede nella regola procedurale che, tanto ai soci, quanto agli amministratori, consente ora di assumere decisioni “mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto” (artt. 2475, co. 4, c.c.; 2479, co. 3, c.c.). Con la riforma del 2003 il termine “deliberazione” sta ad indicare le decisioni adottate mediante un procedimento inderogabilmente collegiale, mentre si parla di “decisioni” quando ci si riferisce alle determinazioni di organi che possono derogare alla tradizionale normativa e non essere sottoposti al procedimento collegiale. Nella s.p.a., dunque, dove le “decisioni scritte” non sono previste, si continua a parlare di “deliberazioni”⁴¹.

L'art. 2479 costituisce uno dei principali caratteri di novità della nuova disciplina della s.r.l. Fulcro della nuova normativa è l'”organizzazione corporativa attenuata”⁴²: il maggior coinvolgimento dei soci in ambito gestionale consente una elasticità del modello s.r.l. tale da poter consentire strutture corporative tipicamente rigide simili alla s.p.a. e strutture sostanzialmente personalistiche. Nella società a responsabilità limitata, infatti, si può dar luogo

³⁹ A. MIRONE, *sub art. 2479*, in *Commentario del Codice Civile, Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, diretto da E. Gabrielli, a cura di D.U. Santosuosso, UTET Giuridica, San Mauro Torinese, 2015, 737.

⁴⁰ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2030.

⁴¹ R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, UTET Giuridica, Torino, 2007, 453 ss.

⁴² A. MIRONE, *sub art. 2479*, op. cit., 740; P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla nuova «società a responsabilità limitata»)*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, 489 ss.

ad una distribuzione di competenze gestorie tra amministratori e soci tale da superare la rigida ripartizione di competenze che caratterizza la classica organizzazione corporativa⁴³.

Le competenze decisionali dei soci sono così identificabili:⁴⁴

- a) le decisioni riservate “inderogabilmente” alla competenza dei soci, quali quelle previste dall’art. 2479, co. 2, c.c., e da altre ipotesi previste in altre Sezioni del Capo VII, che riprendono lo schema della s.p.a. con la rilevante eccezione della fattispecie di cui al secondo comma, n. 5, il quale determina, secondo l’orientamento prevalente, una riserva decisionale dei soci sulle operazioni gestionali di primaria importanza, con la conseguenza di ridisegnare in modo sensibile il riparto delle competenze legali tra l’organo amministrativo e la collettività dei soci;
- b) le decisioni di naturale pertinenza dei soci, assegnate ad essi dalla legge, ma “delegabili” per via statutaria all’organo amministrativo o comunque suscettibili di una diversa disciplina nell’atto costitutivo;
- c) le decisioni di competenza dell’organo amministrativo, che possono essere “rimesse all’approvazione dei soci” con la possibilità, dunque, di trasferire, sia pure occasionalmente, la competenza decisoria in capo alla collettività dei soci per devoluzione degli amministratori o per avocazione di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Tale eventualità determina una vera e propria “competenza legale concorrente dei soci”⁴⁵ determinando un sistema di stabile ingerenza dei soci sulla gestione.
- d) le decisioni di competenza dell’organo amministrativo, che “l’atto costitutivo” può però affidare alla competenza dei soci, ai sensi dell’art. 2479, co.1, c.c.

Le competenze decisionali, quindi, non attengono solamente alla cosiddetta area organizzativa (nomina delle cariche sociali, approvazione del bilancio, modificazioni statutarie), come nelle s.p.a., ma in modo permanente anche alla gestione (aumento delle competenze legali, incremento statutario delle competenze, rimessione ed avocazione delle decisioni gestionali).

Secondo il regime legale⁴⁶, l’art. 2479, co. 2, c.c., attribuisce “in ogni caso” alla competenza di soci materie simili a quelle previste per le s.p.a. dall’art. 2364 c.c.: al numero 1) l’approvazione

⁴³ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci, Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell’atto costitutivo*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba, G. Marasà, IV, CEDAM, Padova, 2009, 3; I. DEMURO, *Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella s.r.l.*, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, Giuffrè Editore, Milano, 2008, 36. Per una disamina sul nuovo assetto organizzativo della società a responsabilità limitata si rinvia a G. ZANARONE, *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, op. cit., 58 ss.

⁴⁴ Classificazione da A. MIRONE, *sub art. 2479*, op. cit., 740 ss.

⁴⁵ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 9 ss.

⁴⁶ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1251 ss.

del bilancio e la distribuzione degli utili; ai numeri 2) e 3) la nomina delle cariche sociali di amministratori, di sindaci e di revisori; al numero 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e al numero 5), le decisioni sulle operazioni di gestione tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci. È in queste disposizioni espresso il divieto di attribuzione statutaria di tali competenze all'organo amministrativo ed al contempo – salvo il caso della nomina degli amministratori, soggetta anche alle diverse opzioni di cui all'art. 2468, co. 3, c.c. – quella di vietare l'attribuzione di tali competenze a singoli soci per diritto riservato dall'atto costitutivo⁴⁷.

Altre materie rimesse “inderogabilmente” al potere decisionale dei soci, in aggiunta a quelle espressamente contemplate nel secondo comma della norma in oggetto sono: la rinuncia all'azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 2476, co. 5, c.c., che opera con la maggioranza dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, e la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell'art. 2487-ter c.c.

È di carattere “dispositivo” la competenza dei soci in altre disposizioni normative: l'autorizzazione all'acquisto da parte della società, nel primo biennio di vita, di beni o crediti dei fondatori, dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, come previsto dall'art. 2465, co. 2, c.c., salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo; la decisione sul veto in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 c.c., richiamato dall'art. 2475, co. 3, c.c., che può essere destinata agli stessi amministratori a maggioranza, ai singoli soci come diritto speciale ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c. oppure affidata a terzi ai sensi dell'art. 37, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; il potere di decidere lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 6, c.c., e l'eventuale attribuzione di accertare o dichiarare lo scioglimento in virtù di ulteriori cause previste nell'atto costitutivo, ai sensi del medesimo articolo, ultimo comma; la nomina e revoca dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione, i quali potrebbero, però, essere oggetto espresso di una clausola dell'atto costitutivo. Nell'atto costitutivo, inoltre, può essere attribuito il potere di nomina e revoca dei liquidatori anche alla decisione di singoli soci, in coerenza con il principio di ampliamento dell'autonomia statutaria contemplato nell'art. 2487, co. 1, c.c.⁴⁸.

⁴⁷ A. MIRONE, *sub* art. 2479, *op. cit.*, 743.

⁴⁸ *Ivi*, 743 ss.; R. RORDORF, *Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere*, in *Le Società*, 2006, 1202.

Ulteriori competenze possono ritenersi “implicitamente” assegnate ai soci dalla legge: la revoca degli amministratori, quando anche la nomina fosse in origine di spettanza della collettività dei soci; la definizione del compenso per le cariche sociali (amministratori, organo di controllo); l’approvazione di eventuali regolamenti dei lavori assembleari, come previsto nelle assemblee ordinarie di s.p.a. prive del consiglio di sorveglianza, ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 6, c.c.; il procedimento per le decisioni extrassembleari di cui all’art. 2479, co. 3., c.c. e commi seguenti; l’assenso all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e il corrispondente analogo potere di rinuncia e transazione dell’azione ai sensi dell’art. 2476, co. 5, c.c.⁴⁹.

Infine, vi sono delle competenze “eventuali”, operanti quando l’atto costitutivo lo preveda: l’emissione di titoli di debito ai sensi dell’art. 2483 c.c., il gradimento dell’acquirente ai sensi dell’art. 2469 c.c. e l’esclusione del socio *ex art. 2473-bis* c.c.

Prendendo a riferimento il modello legale “puro”, non influenzato cioè dall’ampia autonomia statutaria riconosciuta dal legislatore, si passa ora a trattare tre regole fondamentali che disciplinano la competenza dei soci nella società a responsabilità riguardo la gestione dell’impresa sociale:

a) la riserva ai soci delle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo (art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.);

b) la riserva, analoga, riguardante le operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci (art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.);

c) il potere riconosciuto agli amministratori o a tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale di sottoporre argomenti, di per sé di competenza dell’organo amministrativo, all’approvazione dei soci (art. 2479, co.1, c.c.).

⁴⁹ Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 2476, co. 3, c.c., in tema di azione di responsabilità contro gli amministratori del singolo socio.

3.1. LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO

UNA SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE

Il secondo comma dell'art. 2479, elencando le materie inderogabilmente rimesse alla competenza dei soci, riserva al punto n. 5, c.c., la decisione di compiere *operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci*.

Si tratta di operazioni che, pur non comportando alcuna formale modificazione dello statuto, sono idonee, per la loro significatività, ad incidere sull'assetto strutturale della società⁵⁰, in quanto comportano la modificazione, incidendo sull'oggetto sociale o sui diritti dei soci, non già in via diretta attraverso una variazione dello statuto, ma in via indiretta, attraverso il mutamento del contesto originario al cui interno quell'oggetto sociale veniva perseguito e quei diritti sociali esercitati⁵¹.

Occorre innanzitutto osservare che le decisioni non sono suscettibili di adozione per mezzo di "consultazione scritta" o mediante "consenso espresso per iscritto", anche se l'atto costitutivo preveda diversamente. Devono, dunque, essere assunte inderogabilmente in assemblea con l'osservanza del metodo collegiale (art. 2479, co. 3 e 4, c.c.) e per la loro approvazione, inoltre, è sempre richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino "almeno la metà del capitale sociale" (art. 2479-bis, co. 3, c.c.)⁵².

In merito alla prima fattispecie indicata dal n. 5 dell'articolo in esame, le operazioni che comportano una "sostanziale modifica dell'oggetto sociale" sono operazioni gestionali di eccezionale rilievo che il legislatore assegna all'autorità deliberativa dei soci in quanto trattasi di decisioni, cosiddette "d'interesse primordiale dei soci"⁵³, che incidono gravemente sulla struttura industriale e/o finanziaria dell'impresa, sì da modificarne i "tratti caratterizzanti e

⁵⁰ C. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 14.

⁵¹ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1267.

⁵² G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 71.

⁵³ P. ABBADESSA, *La voce dei soci nella gestione della s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, 2012, 186; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1267; R. LENER, *sub art. 2479*, in *S.r.l. commentario*, a cura di A.A. Dolmetta, G.M.G. Presti, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 791.

consolidati”⁵⁴ della società e per questo meritevoli di una particolare attenzione da parte della compagine sociale.

La norma in oggetto ha la funzione di vincolare la libertà negoziale delle parti, in quanto il potere di «decidere le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale» è assegnato inderogabilmente all’autorità deliberativa dei membri di s.r.l. dall’art. 2479, co. 2, c.c., il quale riserva *in ogni caso* la competenza ai soci delle materie ivi elencate fra cui il punto in esame. Si osserva, dunque, come il legislatore abbia voluto affermare, in termini generali, l’ampia libertà del contratto sociale nella distribuzione di competenze tra soci e amministratori (art. 2479, co. 1, c.c.), stabilire quali siano, in deroga alla ripartizione statutaria, alcuni poteri decisionali dei soci riconosciuti loro già nel modello di *default* (art. 2479, co. 1 e art. 2479, co. 2, c.c.) e di individuare poi, all’interno di detti poteri legali, quelli insuscettibili di una diversa attribuzione statutaria (art. 2479, co. 2, c.c.). L’espressione “*in ogni caso*”, infatti, sembra sufficiente a precludere una diversa attribuzione statutaria⁵⁵.

I fondamenti della norma sono, dunque, l’*oggetto sociale* e la natura *sostanziale* delle modificazioni: l’oggetto sociale rappresenta il settore economico, l’ambito, nel quale la società intende svolgere la propria attività di produzione o di scambio di beni o servizi; la natura sostanziale, invece, si sofferma sul requisito della significatività della modifica, potendo essere intesa come *considerevole*, *notevole*, oppure come *formale*, *solenne*. Gli atti, le operazioni modificative non implicano un’espressa modificazione statutaria ma comportano mutamenti e alterazioni di fatto sull’attività d’impresa esercitata dalla società⁵⁶. Devono avere, inoltre, il carattere della stabilità e della permanenza⁵⁷.

Esempi di tali “mutamenti di fatto” potrebbero riguardare la vendita dell’azienda⁵⁸ o il suo affitto⁵⁹, con conseguente abbandono di prospettive imprenditoriali dirette; in ottica più critica,

⁵⁴ A. MIRONE, *sub art. 2479*, op. cit., 747.

⁵⁵ Vedi note n. 9 e 10, G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statuari*, op. cit., 73 ss.

⁵⁶ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2037.

⁵⁷ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 15.

⁵⁸ Trib. Roma, 28.04.2011, in *Vita notarile*, 2011, 1016. Viene qualificata come operazione sostanzialmente modificativa dell’oggetto sociale la cessione dell’azienda costituente la sola attività dell’impresa sociale non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l’attività di impresa. Non si rientrerebbe nella fattispecie in esame ove si proceda contestualmente all’acquisto di altra azienda, se tale decisione non determini l’ingresso in mercati totalmente differenti, sia pur nell’ambito dell’oggetto sociale formalmente stabilito nell’atto costitutivo.

⁵⁹ Trib. Milano, 01.07.2013, in *Le Società*, 2013, 1331. «Il contratto di affitto di azienda in discussione, riguardando l’unica attività sociale, [configura], in concreto, una cessazione dell’esercizio diretto della impresa, così determinando una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale» che ricade nella riserva di cui all’art. 2479

anche il radicale mutamento dell'attività sia pur nell'ambito dell'oggetto sociale astrattamente previsto nell'atto costitutivo⁶⁰; il cambiamento dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo di società controllate, nelle quali sia concentrata larga parte del patrimonio e/o delle prospettive reddituali della controllante⁶¹.

Per quanto riguarda la natura “sostanziale” delle modificazioni dell'oggetto sociale, vi sono diverse interpretazioni legate all'aggettivo “sostanziale” che considerano, da un lato, l'entità della variazione apportata al programma economico della società; dall'altro lato, la natura concreta e fattuale di tale modifica⁶². Si tratta di decisioni che non comportano alcuna formale modificazione dello statuto, che però riguardano operazioni il cui compimento è suscettibile di incidere, sostanzialmente, sull'assetto strutturale dell'ente⁶³.

Secondo alcuni interpreti, essendo menzionata, nella seconda parte dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., l'espressione «rilevante modificazione», intendendo un cambiamento *sensibile* dei diritti dei soci, non pare plausibile sostenere che, con lo stesso significato, il legislatore intendesse esprimersi anche per la prima parte della norma. In particolare, se si attribuisse anche alla parola “sostanziale”, riferita alla modificazione dell'oggetto sociale”, il valore di *notevole*, nel contesto della stessa disposizione, si avrebbe un'evidente ripetizione di termini dal medesimo significato. Questo porta a pensare che il legislatore avrebbe utilizzato un'unica formula per entrambe le fattispecie. Appare, dunque, più ragionevole attribuire una accezione diversa alle due espressioni di cui all'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.: alla modificazione rilevante dei diritti dei soci viene contrapposta la natura non formale del cambiamento impresso all'attività. Tale tesi sarebbe confermata dalle implicazioni che ne discendono dal punto di vista sistematico: qualora si intendesse il termine “sostanziale” quale sinonimo di *rilevante*, porterebbe a credere che il potere dei soci possa manifestarsi solo su questo genere di operazioni, escludendo le iniziative

co. 2 n. 5 c.c. Ne consegue l'annullabilità, per difetto di un valido potere di rappresentanza, del contratto di affitto stipulato dall'amministratore senza alcuna previa deliberazione assembleare.

⁶⁰ MIRONE A., *sub* art. 2479, *op. cit.*, 747, che menziona il caso della vendita di un lido balneare ed al contemporaneo acquisto di un albergo in montagna in relazione ad una società che abbia un oggetto sociale ampio, riferito genericamente al settore turistico-ricettivo.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, *op. cit.*, 79. M. SANDULLI, *Le decisioni dei soci*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 229, si focalizza sul requisito della “significatività”, intendendo sia la natura *sostanziale* delle decisioni idonee a modificare l'oggetto sociale; sia la natura *rilevante* delle decisioni in grado di modificare i diritti dei soci. G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, *op. cit.*, nota n. 31, 791 e nota n. 40, 1270, propende per il significato di “rilevante” per l'espressione “sostanziale”.

⁶³ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, *op. cit.*, 14.

che determinano un mutamento semplice, ossia non considerevole, del programma economico determinato nell'atto costitutivo. Di conseguenza, nel rapporto tra organi sociali, significherebbe attribuire ai soci le operazioni in grado di mutare sensibilmente l'oggetto sociale e, viceversa, permettere agli amministratori di compiere atti sull'oggetto sociale, non significativamente modificativi⁶⁴.

Passando ad analizzare in cosa consistono le operazioni che implicano un mutamento di fatto dell'oggetto sociale, si può osservare come sia difficile individuare i criteri e i parametri idonei a selezionare quegli atti che, assolvendo la definizione normativa della previsione in esame, vadano attribuiti alla competenza della collettività dei soci. In particolare, deve trattarsi di operazioni che siano concretamente modificative dell'oggetto sociale e, allo stesso tempo, non in contrasto con le previsioni statutarie⁶⁵.

Opinione prevalente è che l'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. riguardi operazioni astrattamente pertinenti all'oggetto sociale, la cui funzione è di limitare i poteri degli amministratori, rimettendo alla collettività dei soci la decisione sul compimento di atti altrimenti rientranti nelle prerogative gestorie dei primi⁶⁶.

Analogamente al dibattito che interessa, in materia di s.p.a., l'art. 2361 c.c. il quale stabilisce che «*l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto*», si presenta un problema di definizione degli atti modificativi dell'oggetto sociale in rapporto agli atti a esso estranei (cosiddetti *ultra vires*).

Secondo un autorevole orientamento l'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., infatti, attribuisce il potere all'assemblea di deliberare atti *ultra vires*, estranei all'oggetto sociale⁶⁷, affermando che la disposizione in esame seguirebbe parzialmente il modello dell'art. 2361 c.c., nel senso che non vieta l'operazione, rovesciando in questo modo la normativa delle s.p.a., ma richiama la relativa decisione alla competenza dei soci. Pertanto, il n. 5 avrebbe a riferimento tutte quelle operazioni

⁶⁴ G. PETROBONI, op. cit., 81 ss.

⁶⁵ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2037.

⁶⁶ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 14, il quale menziona come operazione modificativa il passaggio della società dalla veste di ente operativo a *holding* con conseguente cessazione dell'esercizio diretto dell'attività.

⁶⁷ In tal senso O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. V, CEDAM, Padova, 2007, 295 e M. SANDULLI, *Le decisioni dei soci*, op. cit., 229.

estranee all'oggetto sociale e tanto rilevanti da essere idonee a modificarlo, estendendo la portata della norma anche ad operazioni diverse dall'acquisto di partecipazioni societarie, come l'acquisto di aziende che esercitino attività imprenditoriale difforme da quella prevista nell'oggetto sociale⁶⁸.

Una diversa tesi può essere quella di considerare le operazioni modificative quali decisioni che, pur essendo pertinenti all'oggetto sociale, siano in grado di incidere in maniera permanente sullo stesso, precludendo per il futuro l'esercizio dell'attività prevista statutariamente e imprimere, in questo modo, un nuovo corso all'attività sociale⁶⁹. In tal modo, risulta più agevole il confronto con l'unica disposizione prevista dal legislatore (art. 2361 c.c.), la quale regola atti, quali la sottoscrizione o l'acquisto di azioni o quote in altre società, legati ad esigenze di investimento e quindi in linea di principio compatibili con lo statuto, ma in grado di determinare un mutamento di fatto dell'oggetto sociale.

Qualora le operazioni modificative siano concepite come attinenti all'atto costitutivo e perciò come lecite, si può osservare come vengano evidenziate maggiormente le differenze tra s.p.a. e s.r.l. In particolare, in entrambi i tipi societari le operazioni non conformi all'oggetto sociale e le operazioni modificative dello stesso, in grado di incidere sulla competenza dei soci, sono precluse agli amministratori: nelle s.p.a. l'organo gestorio necessita di una preventiva deliberazione assembleare di modifica dell'atto costitutivo a cui segue la legittimazione degli amministratori al compimento degli atti che costituiscono effettiva attuazione del mutamento di attività, con attribuzione del diritto di recesso ai soci dissenzienti; nelle s.r.l., le iniziative di gestione che possono comportare un cambiamento sostanziale dell'oggetto sociale sono assegnate direttamente all'autorità deliberativa dei soci, i quali godono di una potestà deliberativa più ampia⁷⁰.

L'eventuale violazione della riserva di competenza a favore dei soci, posta dal legislatore per definire l'ambito delle decisioni dei soci e loro assicurare la decisione sulle operazioni idonee a mutare la struttura organizzativa essenziale dell'impresa, l'attività prescelta e il grado di rischio dell'investimento (decisioni di interesse primordiale), implica, secondo l'opinione

⁶⁸ R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, op. cit., 458, menziona le ipotesi dell'acquisto di un'azienda relativa ad altro settore industriale ovvero il compimento di operazioni finanziarie di rilevante ammontare e non riferibili all'oggetto sociale previsto dallo statuto.

⁶⁹ M. SANDULLI, *Le decisioni dei soci*, op. cit., 229 ss.

⁷⁰ G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 91 ss.

prevalente⁷¹, che la decisione assunta è suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 2479-ter, co. 1, c.c.

La giurisprudenza in merito si è espressa, evidenziando che, il disposto dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., pone un limite inderogabile al potere di rappresentanza degli amministratori, la cui violazione è sempre opponibile ai terzi. In presenza, dunque, di un'operazione che modifica l'oggetto sociale, la decisione riguardante un simile atto non spetta agli amministratori ma appartiene alla competenza funzionale dell'assemblea dei soci; tale riserva di competenza funzionale integra, infatti, un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori con la conseguenza che il difetto di potere rappresentativo è sempre opponibile ai terzi, indipendentemente da qualsiasi indagine sul loro atteggiamento soggettivo.

Tale soluzione si avrebbe anche in presenza di una clausola dell'atto costitutivo difforme dalle disposizioni legali, alle quali l'atto costitutivo, in questo caso, non può derogare.

La giurisprudenza di merito, circa gli effetti sull'atto, non è concorde: dall'adozione di un atto modificativo dell'oggetto sociale, ove non preceduto dalla dovuta assunzione di una decisione assembleare a norma dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., discenderebbe per alcuni l'annullamento del contratto, per altri la nullità⁷².

⁷¹ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1003 ss.; P. SPADA, *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla nuova «società a responsabilità limitata»)*, op. cit., 498; R. RORDORF, *Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere*, op. cit., 1202; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, op. cit., 235 ss.; I. DEMURO, *Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella s.r.l.*, op. cit., 114 ss.; G. CAPO, *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, 511 ss.

⁷² Trib. Verona, 16.12.2013, in *Le Società*, 2014, 234, afferma che è invalido un contratto di affitto di ramo di azienda concluso da amministratore di s.r.l. privo di autorizzazione assembleare ex art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.; secondo Trib. Piacenza, 14.03.2016, *eutekne.it*, dal difetto di potere rappresentativo discenderebbe l'annullamento del contratto; Secondo, invece, Trib. Milano, 05.11.2017, in *Notariato*, 2018, 439; Trib. Roma, 03.08.2018, in *Le Società*, 2018, 1371, la sanzione andrebbe individuata nella nullità.

3.2. LE OPERAZIONI CHE COMPORTANO

UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI DIRITTI DEI SOCI

Passando a considerare la seconda parte dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., vale a dire quella che assegna alla collettività dei soci il potere di decidere «le operazioni che comportano [...] una rilevante modificazione dei diritti dei soci», si evidenzia fin da subito che è una previsione che è stata oggetto di diverse considerazioni.

Da un punto di vista molto restrittivo, tale disposizione farebbe riferimento agli atti in grado di incidere sui diritti particolari riconosciuti ai soci ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c.⁷³. Secondo, invece, una prospettiva più ampia, «l'idea di modificazione dei diritti dei soci riprende palesemente la tesi che attribuisce alla compagine sociale il potere di deliberare su tutte le operazioni che, pur avendo carattere gestorio, sono potenzialmente idonee ad incidere in modo grave sui diritti di partecipazione e sugli interessi patrimoniali dei soci»⁷⁴.

È di immediata percezione che la prima interpretazione della norma si fonda sul confronto tra la regola in esame e l'art. 2473, co. 1, c.c. in tema di recesso del socio, il quale, nell'elencare le fattispecie legali ed inderogabili in cui il socio può recedere dalla società, menziona anche il compimento di «operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma». Secondo tale tesi, dunque, si riterrebbe, vista la similitudine dei due esposti, che la norma presenti una non casuale identità di formulazione con l'art. 2473 e riconduca “in ogni caso” alla sfera delle competenze inderogabili della collettività la decisione in merito all'attuazione di simili operazioni⁷⁵. Si è avanzata, dunque, l'ipotesi che l'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., debba essere interpretato come se contenesse un riferimento esclusivo agli atti modificativi dei diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c.⁷⁶: l'art. 2479 riserverebbe ai soci il compito di deliberare non sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti di tutti i soci, ma sulle operazioni che

⁷³ In questo senso M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 15; L. RESTAINO, *sub art. 2479*, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, III, Giappichelli Editore, Torino, 2003, 164; R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, op. cit., 459; M. SANDULLI, *Le decisioni dei soci*, op. cit., 230; O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, op. cit., 298.

⁷⁴ P. RAINELLI, *sub art. 2479*, *Decisioni dei soci*, in *Codice Commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, UTET Giuridica, Torino, 2006, 405. In tal senso anche G. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, vol. III, CEDAM, Padova, 2005, 2023.

⁷⁵ M. CIAN M., *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 16.

⁷⁶ N. ABRIANI, *sub art. 2479*, *Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2036.

incidono sui “particolari diritti” che l’atto costitutivo attribuisce ai singoli soci. In questo senso vi sono operazioni gestionali la cui effettuazione viola o elude tali diritti particolari: assumere tali decisioni è vietato agli amministratori, ma non ai soci che potrebbero deliberare, risolvendo un conflitto tra amministratori e soci muniti di diritti particolari, una sospensione della clausola dell’atto costitutivo sulla quale poggia il diritto particolare, lasciando immutata la clausola stessa senza dover modificarla definitivamente, attribuendo in tal caso il diritto di recesso⁷⁷.

Tale lettura della norma pare essere confermata dal fatto di essere prevista per le sole s.r.l.: la sua collocazione ben si motiverebbe riconducendola ad un istituto tipico ed esclusivo della società a responsabilità limitata, quale appunto i diritti particolari attribuiti ai singoli soci⁷⁸.

Rientra, dunque, nell’area delle competenze necessarie dei soci, ogni operazione che comporti un’alterazione dei diritti corporativi o patrimoniali dei singoli soci, quali ad esempio la cessione di cespiti o la dismissione di particolari settori di attività cui siano collegati privilegi patrimoniali o poteri particolari di determinati soci⁷⁹.

Dall’altro lato, secondo l’interpretazione più ampia, si ritiene che il coordinamento tra la disposizione in esame e l’art. 2473 c.c. ben possa essere stabilito affermando che gli atti che comportano un mutamento rilevante dei diritti particolari rientrano nel campo di efficacia dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., ma non costituiscono il solo esempio e caso applicativo⁸⁰. In realtà, l’enunciato della norma sembrerebbe essere posto in funzione dell’incarico svolto dai gestori della società, ossia l’obbligo di sottoporre all’assemblea le iniziative capaci di alterare i “diritti di partecipazione dei soci”, con riferimento particolare a quegli atti che, implicando un

⁷⁷ R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, op. cit., 459 ss.

⁷⁸ O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, op. cit., 298. Si veda, inoltre, nota n. 3, G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 118, il quale cita anche R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, op. cit., 459, che appoggia l’interpretazione restrittiva in virtù di un argomento *a contrario*: se si riferisse, infatti, la locuzione “diritti dei soci” all’intera collettività di questi, vi si dovrebbe comprendere pure “il potere di determinare l’oggetto sociale”, con la conseguenza che la seconda parte dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. (quella relativa alle “operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci”) finirebbe «con l’assorbire la norma precedente» (quella cioè concernente le “operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale”); quest’ultima, in altri termini, «perderebbe molta della sua importanza, fino ad avere un ruolo meramente prolettico».

⁷⁹ R. LENER, *sub art. 2479*, op. cit., 791.

⁸⁰ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2036. Si veda anche nota n. 17, P. RAINELLI, *sub art. 2479, Decisioni dei soci*, op. cit., 406, il quale, nell’evidenziare che non vi sia una sostanziale coincidenza di disciplina dell’art. 2473 c.c. in tema di recesso e dell’articolo in esame, ma una mera somiglianza delle formule legislative afferma che «il diritto di recesso è riconosciuto a fronte del compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, mentre la riserva di competenza riguarda le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, lasciando trasparire una differenza tra la fase decisionale riservata ai soci e la fase esecutiva, presupposto necessario al riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci che non hanno consentito alla decisione [...]».

cambiamento della struttura organizzativa, industriale o finanziaria della società, fossero idonei a segnare fortemente gli interessi primordiali dei titolari di partecipazioni sociali. La competenza deliberativa assegnata ai soci presenta una capacità applicativa più ampia rispetto alla disposizione che elenca le situazioni che legittimano il recesso, portando a ritenere che al potere deliberativo dei soci siano riservate tutte le operazioni che comportano una variazione significativa dei loro diritti e che invece la facoltà di recedere scatti, in capo a colui che non abbia consentito alla relativa decisione, solo quando esse riguardino i diritti di cui all'art. 2468, co. 3, c.c.⁸¹.

Rientrerebbero nel perimetro di tale interpretazione della norma ad esempio, «l'adozione di cambiamenti significativi nella strategia imprenditoriale che comportino la concentrazione degli investimenti su una parte marginale o altamente rischiosa dell'attività sociale; il brusco abbandono di mercati consolidati; il conferimento di aziende in società partecipate; la trasformazione di società operative in mere *holding* di partecipazioni»⁸².

In entrambe le formulazioni evidenziate dai due diversi orientamenti la fattispecie della “modificazione” dei diritti deve in ogni caso intendersi quale operazione che non implichi un'espressa modificazione statutaria, ma che arrechi “di fatto” un pregiudizio rilevante alle posizioni giuridiche tutelate.

La “rilevante modificazione dei diritti dei soci”, dunque, andrebbe letta congiuntamente alla prima parte della norma (quella concernente la modificazione sostanziale dell'oggetto sociale) in quanto estende la competenza dei soci anche per quelle operazioni che possono determinare l'assunzione di un rischio tanto anomalo da pregiudicare il diritto agli utili dei soci, ovvero da determinare una rilevante compressione di fatto dei diritti partecipativi dei soci, quali ad esempio, i diritti di controllo ai sensi dell'art. 2476, co. 2, c.c., o il diritto di esercitare l'azione sociale di responsabilità e di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c.⁸³.

⁸¹ G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutarî*, op. cit., 119 ss.

⁸² A. MIRONE, *sub art. 2479*, op. cit., 753, il quale sostiene che «la norma [relativa alle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci] andrebbe letta in collegamento con la prima parte [attinente le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale], ed avrebbe la finalità di rafforzare e completare la regola di competenza dei soci già prevista per le operazioni di eccezionale rilevanza gestionale».

⁸³ *Ivi*, 755 ss.

Riprendendo la tesi che attribuisce alla collettività dei soci il potere di deliberare su tutte le operazioni che sono potenzialmente idonee ad incidere sui diritti di partecipazione e sugli interessi patrimoniali dei soci, l'individuazione di tali operazioni non è del tutto agevole, in quanto la norma in esame è da considerarsi residuale, e deve cioè considerare tutte le diverse alternative in cui possano realizzarsi, per l'appunto, operazioni che comportino una rilevante modifica dei diritti dei soci e che non siano già contemplate in altre disposizioni⁸⁴. È da pensare, infatti, che l'identificazione di tali diritti sia già avvenuta all'interno del contesto dell'atto costitutivo e non è evidente in qual maniera possano poi essere modificati, oltretutto in modo rilevante, senza che venga modificato l'atto costitutivo stesso, ricadendo, dunque, all'interno della fattispecie di cui all'art. 2479, co. 2, n. 4, c.c.⁸⁵.

Partendo, dunque, dal presupposto che tali operazioni non comportano una variazione dei documenti fondamentali della società, si prospettino due diverse opzioni interpretative⁸⁶, come per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale già precedentemente discusse: un'alternativa è che gli atti ai sensi dell'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., seconda parte, siano «*deroghe isolate e circoscritte alla prescrizioni di legge o di statuto che stabiliscano posizioni di potere o di interesse qualificato in capo a uno o a più o a tutti i soci*»; la seconda possibilità è che trattasi di «*iniziative pienamente conformi alla legge o all'atto costitutivo*». Analizzando la prima alternativa, si deduce che, al pari di considerare che la normativa si riferisca agli atti estranei, si può ipotizzare che la seconda parte dell'articolo, oggetto della trattazione, sottintenda «*ad una sorta di inottemperanza autorizzata delle norme che, a livello legale o statutario, regolano i diritti dei soci*». Tale impostazione consentirebbe, dunque, di riconoscere i soci quali “padroni assoluti della società” in grado di creare o modificare regole, anche contro il disposto dell'atto costitutivo, ogni qual volta che le necessità del caso concreto lo rendano indispensabile. E questo porterebbe a dedurre che, qualora ai soci fosse consentito compiere operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci, così intese, agli amministratori, a cui spetta il potere di decidere, in linea di massima,

⁸⁴ I. DEMURO, *Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l.*, op. cit., 862, il quale, alla nota n. 27, afferma che la disposizione ha carattere residuale in quanto il legislatore ha già avuto modo di tutelare le posizioni individuali dei soci *i)* attraverso la richiesta del consenso unanime per la modifica dei diritti particolari, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo il diritto di recesso; *ii)* mediante l'intangibilità di quote di partecipazione e di diritti dei soci in caso di riduzione del capitale sociale (art. 2482-quater c.c.); o *iii)* attribuendo il diritto di recesso in caso di non consenso a decisioni adottate a maggioranza che comportino un notevole mutamento delle condizioni contrattuali o di rischio sussistenti al momento dell'ingresso in società (art. 2473 c.c.).

⁸⁵ R. RORDORF, *Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere*, op. cit., 1202.

⁸⁶ G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 128 ss.

quello che non spetta ai soci, spetterebbe la competenza in materie modificative non rilevanti. «*Concepire gli atti [...] come iniziative eccezionalmente in contrasto con la legge o con l'atto costitutivo, allora, significherebbe riconoscere anche agli amministratori la facoltà di compiere azioni illecite: quelle che ledono [...] i diritti collettivi o particolari dei soci*»⁸⁷.

Se si considerano, invece, gli atti modificativi dei diritti dei soci quali iniziative gestorie conformi al dettato normativo⁸⁸, è da chiedersi come sia possibile combinare il concetto di modificazione con il rispetto delle regole entro cui opera la società. Scartata l'ipotesi che la modifica possa attenersi al "contenuto" dei diritti – in tal caso è difficile immaginare una modifica senza intaccare l'atto costitutivo – pare plausibile definire le operazioni di modificazioni quali «*atti, a seguito dei quali le posizioni giuridiche coinvolte restano formalmente rispettate e inalterate, in grado di mutare i presupposti di fatto di tali posizioni giuridiche*», incidendo non sul diritto in sé ma sul «*contesto entro il quale esse possono trovare materiale espressione*», sulla concreta possibilità di un suo utile esercizio⁸⁹. In tal senso si immagini la stipulazione «da parte della società, in veste di associante, di un contratto di associazione in partecipazione, il quale, creando in capo all'associato un diritto legale agli utili *ex art. 2549* e un eventuale diritto di controllo *ex art. 2552*, provocherebbe una compressione dei corrispondenti diritti del socio»⁹⁰; oppure si immagini la decisione di ridurre «aree di attività in ordine ai cui proventi uno o più soci vantino particolari diritti *ex art. 2468*, comma 3»⁹¹. Si pensi, ancora, alle operazioni che possono «determinare dipendenza economica da altra impresa, sì da sottomettere la società all'influenza dominante (controllo contrattuale) e all'attività di direzione e coordinamento di altra società»⁹². In questi casi, dunque, le situazioni giuridiche dei soci rimangono inalterate ma sono variate sul piano sostanziale portando ad affermare che oggetto di modifica non sono i diritti ma, come detto, la possibilità di trarne utilità in concreto.

Un'ulteriore criticità riguarda l'inclusione tra i diritti dei soci delle loro "aspettative patrimoniali", in quanto questo significherebbe considerare entro la categoria degli atti modificativi anche «*iniziative che influiscono sul semplice interesse ad una certa prospettiva di lucro*». Tale impostazione non sembra possibile poiché porterebbe a espandere il concetto

⁸⁷ *Ivi*, 131.

⁸⁸ *Ivi*, 132 ss.

⁸⁹ Si veda anche R. RORDORF, *Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere*, op. cit., 1202.

⁹⁰ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1269.

⁹¹ R. RORDORF, *Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere*, op. cit., 1202 ss.

⁹² P. RAINELLI, *sub art. 2479*, in *Il nuovo diritto societario*, vol. II, Zanichelli, Bologna 2004, 1907.

stesso di “operazioni che comportano [...] una rilevante modificazione dei diritti dei soci” includendo ogni atto gestorio potenzialmente influenzabile della partecipazione di ciascun socio agli utili. Criterio per interpretare correttamente la norma pare essere quello di valutare il nesso di causalità che sussiste tra l’atto gestorio e l’effetto modificativo: osservare, dunque, se gli atti siano in grado di provocare autonomamente un cambiamento nelle condizioni di esercizio dei diritti di uno o di più o di tutti i soci, oppure esaminare se le operazioni incidano sulle posizioni a contenuto patrimoniale a causa anche di altri fattori, quali le dimensioni dell’impresa, la natura dell’attività o il mercato nel quale opera. Decidere su operazioni che possano agire in tal modo sulle aspettative patrimoniali dei soci, nel secondo caso, infatti, significherebbe assegnare le competenze gestorie ad amministratori e soci in funzione della capacità di condizionare in modo *comune* anziché *rilevante* la possibilità di profitto. Non pare ammissibile ai fini interpretativi della norma in esame, quando lo scopo, invece, è quello di capire cosa rientra nei poteri deliberativi dei soci e cosa ne è escluso. Gli atti previsti, quindi, dalla seconda parte dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., «*sono atti che, senza violare posizioni di potere o di interesse qualificato dei soci, ne compromettono in concreto la reale portata applicativa*» e sembra coerente «*limitarne l’applicazione ai casi in cui è dato riscontrare uno stretto nesso causale tra un’iniziativa gestoria, da un lato, e la modificazione dei presupposti di esercizio dei diritti riconosciuti ai soci dalla legge o dall’atto costitutivo, dall’altro*», escludendo «*le ipotesi di semplice alterazione, sia pure rilevante, delle relative aspettative patrimoniali*»⁹³.

Occorre ricordare, infine, che secondo diversi autori l’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. ricomprende anche le operazioni di assunzione di partecipazioni da cui deriva responsabilità illimitata per le obbligazioni delle imprese partecipate: atti non espressamente regolamentati nella disciplina della società a responsabilità limitata, se non all’art. 111-*duodecies* disp. att. c.c. Tali operazioni determinano un rischio eccezionale per i diritti patrimoniali dei soci, soggetti all’andamento economico dell’impresa partecipata in misura illimitata. Alcuni autori hanno affermato che tale fattispecie sia da ricomprendere tra le operazioni modificative dei diritti dei soci⁹⁴ e altri tra gli atti che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale⁹⁵: l’assunzione di tale partecipazione non costituisce operazione idonea a comportare una “rilevante modificazione

⁹³ G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 137.

⁹⁴ G. COTTINO, M. SARALE, R. WEIGMANN, *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. III, CEDAM, Padova, 2004, 91.

⁹⁵ O. CAGNASSO, *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Rivista delle società*, 2005, 174.

dei diritti dei soci” in quanto la partecipazione di una società di capitali in una società di persone non tanto implica una modificazione dei diritti dei soci, quanto della società partecipante stessa, che diviene illimitatamente responsabile, restando i soci di questa vincolati nei limiti del conferimento. Può comportare una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, in quanto capace di influire sul rischio assunto dalla società, ma tale conclusione dovrebbe essere motivata dalla constatazione che la partecipazione in società di persone sia così difforme rispetto ai fini sociali da modificare l’oggetto in concreto. Visto, però, che non appare così certo il collegamento della disposizione dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. ad operazioni simili, non deve nemmeno essere escluso che la competenza della collettività dei soci in materia possa essere affidata all’applicazione analogica dell’art. 2361, co. 2, c.c.⁹⁶.

La giurisprudenza si è recentemente espressa, affermando che, la partecipazione di una s.r.l. in una società di persone, anche di fatto, costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo il quale non richiede la previa decisione autorizzativa dei soci ai sensi dell’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c., almeno fino a quando l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale, non esigendo, dunque, il rispetto dell’art. 2361, co. 2, c.c.⁹⁷.

⁹⁶ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 22; N. ABRIANI, *Decisione dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle Società, Manuale breve*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, 308; R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, op. cit., 468. G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 921 ss., invece, propende per l’applicazione diretta della disposizione.

⁹⁷ Cassazione, 21.01.2016, n. 1095, in *Banca Dati Eutekne*. Si veda anche Cassazione, 13.06.2016, n. 12120, in *Banca Dati Eutekne*.

3.3. LE DECISIONI DEI SOCI SU DEVOLUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI O PER AVOCAZIONE DI UNA QUOTA DEL CAPITALE SOCIALE

L'art. 2479 c.c. al primo comma contiene due distinti precetti normativi: il primo, ai sensi del quale “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo”; il secondo, oggetto della trattazione che segue, secondo il quale i soci decidono, inoltre, “sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”. Si tratta di uno dei tratti distintivi del modello legale di funzionamento della società a responsabilità limitata e riguarda, per l'appunto, l'opportunità che le competenze gestorie dei soci vengano straordinariamente e occasionalmente estese a questioni, attinenti alla gestione della società, sottoposte ai soci per iniziativa di (almeno) un componente dell'organo amministrativo (devoluzione) ovvero di (almeno) una parte non irrilevante del capitale sociale (avocazione)⁹⁸.

Si definisce, dunque, una competenza legale concorrente dei soci rispetto agli amministratori che permette ai primi un potere di ingerenza nella gestione⁹⁹, sottoponendo alla loro approvazione “argomenti” suscettibili di rientrare in “qualsiasi materia”¹⁰⁰, attraverso il quale, da un lato, la minoranza può imporre alla maggioranza ad assumersi la responsabilità delle scelte di gestione, dall'altro lato, il singolo amministratore ha uno strumento ulteriore di controllo dell'operato altrui¹⁰¹. La s.r.l. si basa, nel modello legale, su quello che viene definito “meccanismo di vasi comunicanti”¹⁰² caratterizzato dall'ingerenza generale, sovraordinata ed eventuale dell'organo rappresentativo della proprietà. Si parla di competenza generale naturale

⁹⁸ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2038.

⁹⁹ M. SANDULLI, *Le decisioni dei soci*, op. cit., 227 osserva come tale “potere di ingerenza” trova «un suo complessivo completamento in una serie di altre norme, quali il diritto di ciascun socio, che non partecipa all'amministrazione, ad “ispezionare” la società (art. 2476, comma 2°), il potere dell'esercizio individuale dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2476, comma 3°), la corresponsabilità dei soci, con gli amministratori, nel caso abbiano deciso o autorizzato atti dannosi (art. 2476, comma 7°)» (ora comma otto, a seguito delle modifiche D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

¹⁰⁰ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1256 afferma che «mentre – in base all'abrogato art. 2364, n. 4 – la competenza concorrente dell'assemblea dei soci poteva esercitarsi solamente su “oggetti attinenti alla gestione della società”, [...] il nuovo art. 2479 (il quale pare evocare il testo ante-riforma dell'art. 2364, n. 4) allarga [...] l'ambito della suddetta competenza estendendola a qualsiasi non meglio identificato “argomento” (dunque anche ad oggetti estranei alla gestione in senso stretto)». Apparentemente contrario M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 24, il quale afferma che «l'espansione delle competenze [...] può attuarsi soltanto entro l'area della gestione imprenditoriale» specificando invero che l'ambito che sfugge ai soci è quello «del controllo per legge riservato ad altri organi», riferendosi alle “funzioni di vigilanza di pertinenza del collegio sindacale nominati ai sensi dell'art. 2477, co. 2 e 3».

¹⁰¹ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 26.

¹⁰² *Ivi*, 23.

in quanto investe potenzialmente tutti i temi della vita sociale e non solo quelli riservati ai soci dalla legge; di una competenza sovraordinata rispetto a quella degli altri organi, poiché, nella decisione presa dai soci circa una materia di pertinenza, ad esempio, degli amministratori, è implicito l'esautoramento, anche se temporaneo, di questi ultimi in ordine a tale materia. Si tratta, infine, di una competenza eventuale in quanto il suo oggetto non è predeterminato ma rappresenta il portato della sollecitazione avanzata di volta in volta da determinati soggetti¹⁰³.

Se, sul piano funzionale, la norma detta una regola attinente alla competenza attribuita ai soci, nel senso di accordare alla minoranza dei soci o ai singoli amministratori «non il diritto di chiedere, o il potere di disporre direttamente la convocazione dei primi su argomenti già di loro pertinenza, ma il diritto di devolvere ai medesimi la decisione su materie ulteriori, di per sé estranee a quelle ordinariamente loro riservate»¹⁰⁴, sotto il profilo procedimentale, «[...] nella società a responsabilità limitata l'attivazione del processo decisionale, sia esso svolto con il metodo assembleare o con quello consultivo, può essere compiuta dai soci quantitativamente legittimati o da uno o più amministratori senza la mediazione dell'organo amministrativo»¹⁰⁵. Ai soci, quindi, è attribuito il potere di pronunciarsi su qualsiasi materia, anche gestoria, «senza dover attendere l'iniziativa degli amministratori, e anche contro la diversa valutazione di questi ultimi»¹⁰⁶.

In merito all'ampiezza e alla portata dello spostamento di competenze in capo alla collettività dei soci, per avocazione o per devoluzione, il legislatore nulla afferma: sembra, comunque, plausibile ritenere che le decisioni che possono essere affidate ai soci, possano riguardare sia singoli atti inerenti a specifiche operazioni di gestione, sia le linee generali dell'esercizio di impresa, non riscontrando motivazioni che portino a limitare l'intervento dei soci¹⁰⁷. L'attribuzione delle decisioni in capo ai soci comporta una compressione del potere degli amministratori, che fino alla decisione dei primi, hanno l'obbligo di astenersi al compimento dell'operazione in questione¹⁰⁸.

¹⁰³ G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1253 ss.

¹⁰⁴ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 23.

¹⁰⁵ N. ABRIANI, M. MALTONI, *Elasticità organizzativa e riparto di competenze nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, op. cit., 26.

¹⁰⁶ P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, op.cit., 810.

¹⁰⁷ N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2038.

¹⁰⁸ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 25.

Discusso è, invece, il grado di vincolatività di tali decisioni rispetto agli amministratori: la tesi maggioritaria afferma che esse rappresentano disposizioni vincolanti rispetto all'operato dell'organo gestorio, obbligati a darvi esecuzione, salvo il caso in cui l'esecuzione dell'operazione deliberata non li esponga a responsabilità nei confronti dei creditori o dei terzi¹⁰⁹.

Opposta l'opinione di chi ritiene che le decisioni dei soci, assunte ai sensi dell'art. 2479, co. 1, c.c., avrebbero soltanto un effetto autorizzativo¹¹⁰: i fautori di tale tesi sostengono che il legislatore parli di "approvazione" dei soci, e questo può far intendere che l'intervento di questi consista nella conferma di iniziative che sono, e restano prerogativa dei gestori. A supporto di tale impostazione, vi sarebbe, inoltre, l'art. 2476, co. 8, c.c., il quale nel prospettare una responsabilità in solido per i soci con gli amministratori, contempla il compimento di atti dannosi "decisi" od "autorizzati" dai soci. In questo contesto sembrerebbe che vi siano ipotesi in cui i soci "decidono" (in presenza di una competenza legale e statutaria) e casi in cui, invece, "autorizzano" (rientrerebbero in questa fattispecie le ipotesi di avocazione e di devoluzione). Occorre, però, precisare che la locuzione "approvazione" è prevista in un enunciato che individua le fattispecie in cui i soci "decidono sulle materie riservate alla loro competenza", nulla precisando, se non la fonte da cui deriva il potere di adottare tali decisioni (disposizione di legge o di statuto ovvero atto di devoluzione o di avocazione)¹¹¹.

Appare opportuno sottolineare che, in funzione del problema di coordinamento del nuovo art. 2475, co. 1, c.c., con le norme rimaste immutate della disciplina della s.r.l., a seguito delle modifiche introdotte con il nuovo c.c.i.i., una possibile soluzione prospettata dagli interpreti per quanto attiene l'esclusivo affidamento della gestione all'organo amministrativo, riguarda esattamente la possibilità che l'intervento dei soci, possa essere ricondotto ad una

¹⁰⁹ In tal senso, M. CIAN, op. cit., 29; G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1254 ss.; G. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, op. cit., 2027; P. BENAZZO, *L'organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le Società*, 2003, 1072; P. ABBADESSA, *La voce dei soci nella gestione della s.r.l.*, op. cit., 189; G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 155 ss. Si veda, in tal senso, anche nota n. 46, M. MOZZARELLI, *Decisioni dei soci e profili di responsabilità degli amministratori nei confronti della s.r.l.*, in *Rivista delle società*, 2008, 426.

¹¹⁰ A.M. LEOZAPPA, *Il "socio-risparmiatore" nella società a responsabilità limitata: diritti particolari e decisioni ex art. 2479 c.c.*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2006, 288 ss.; si veda, inoltre, nota n. 20, G. PETROBONI, op. cit., 156 il quale, menzionando E. MANZO, *sub art. 2479*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 248, sottolinea il carattere autorizzativo affermando che, in caso di avocazione e devoluzione, «non vi è una gestione diretta della società da parte dei soci, ma la loro approvazione di operazioni da compiere da parte degli amministratori». Pertanto, «è da ritenere che l'approvazione non vincoli necessariamente gli amministratori al compimento dell'operazione».

¹¹¹ G. PETROBONI, op. cit., 156 ss.

autorizzazione, necessaria agli amministratori per compiere gli atti di gestione senza, però, privare quest'ultimi della libertà di decidere se effettivamente compierli o meno. Si tratterebbe di un'interpretazione prudente, che consentirebbe la non abrogazione delle norme ritenute incompatibili, la quale però lascia alcuni dubbi in merito alle fattispecie in esame: in particolare, non convince l'idea di concepire l'art. 2479, co. 1, c.c. quale norma che consenta agli amministratori di rimettere ai soci l'autorizzazione su "argomenti" che gli stessi avrebbero già il potere di trattare, riducendo, dunque, il compito dei soci ad un semplice "consiglio"¹¹².

Passando a trattare i vincoli posti alla base degli strumenti di devoluzione e avocazione, un primo aspetto riguarda l'attivazione di un determinato *iter*. In particolare, ci si chiede se l'esercizio delle facoltà contemplate nell'art. 2479, co. 1, c.c., sia soggetto al rispetto di determinati vincoli procedurali e quindi se, al fine di devolvere o avocare una determinata decisione, sia doveroso osservare un certo procedimento. In merito all'esistenza di eventuali termini, si rileva come l'amministratore perde la possibilità di sottoporre ai soci la decisione relativa ad un certo atto, esercitando il proprio diritto di voto o partecipando all'assunzione della decisione, in seno all'organo gestorio¹¹³ ovvero, in caso di mancata partecipazione al processo formativo della decisione, nel momento in cui si è definitivamente perfezionata la volontà dell'organo di cui egli fa parte¹¹⁴. Dallo stesso punto di vista, si osserva come l'esercizio definitivo della potestà decisionale da parte dell'organo amministrativo quale termine ultimo si deve ritenere operativo anche per la minoranza del capitale sociale che intenda avocare a sé la relativa decisione: infatti, per quanto ampia sia la portata applicativa degli strumenti di cui all'art. 2479, co. 1, c.c., diversamente, permettendo che la decisione dei soci possa travolgere *ex post* l'eventuale statuizione già assunta dagli amministratori, si riconoscerebbe ai soci un vero e proprio potere di revoca rispetto ai provvedimenti degli amministratori¹¹⁵.

Per quanto attiene, invece, un secondo profilo procedurale, la questione riguarda la possibilità di rinvenire nel disposto della norma dell'art. 2479, co. 1, c.c. non solo un'attribuzione di competenza, ma anche il potere, da parte dei legittimati all'attivazione del procedimento decisionale, di innescare l'*iter* dai soci stessi, senza dover chiedere l'intervento dell'organo tenuto alla convocazione dell'assemblea o all'avvio del procedimento di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto. Da un lato, ci si chiede, quale sia l'organo o il soggetto che,

¹¹² N. ABRIANI, A. ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, op. cit., 401.

¹¹³ F. OLIVERO, *Gli amministratori di s.r.l. L'autonomia statutaria*, Giappichelli Editore, Torino, 2005, 149.

¹¹⁴ G. PETROBONI, op. cit., 174.

¹¹⁵ *Ivi*, 176 ss.

nel modello legale che disciplina la società a responsabilità limitata, sia titolare del potere di sollecitare il procedimento decisionale. Nel silenzio della normativa, sia per quanto riguarda l'assemblea ai sensi dell'art. 2479-bis, co. 1, c.c., sia in relazione ai procedimenti scritti disciplinati dall'art. 2479, co. 3, c.c., alcuni autori¹¹⁶ ritengono che il primo comma della disposizione in oggetto serva proprio ad individuare i soggetti legittimati, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo. «[...] [D]i regola, e dunque rispetto alle proprie competenze legali e statutarie, la collettività dei soci è invitata a deliberare su impulso dei gestori della società; in caso di esercizio delle facoltà di devoluzione o di avocazione [...], il potere di iniziativa spetta (anche) a ciascun amministratore o a chi detiene almeno un terzo del capitale sociale». Sembrerebbe, infatti, adeguato riconoscere, a tali soggetti, un potere diretto di convocazione: se è vero che gli strumenti di devoluzione e di avocazione individuano un trasferimento dei poteri decisionali dagli amministratori ai soci, allora appare coerente che si pervenga prontamente alla realizzazione della volontà sociale, attraverso meccanismi di funzionamento fluidi ed elastici¹¹⁷. In tal senso, la giurisprudenza si è espressa dichiarando che «i soggetti che hanno il potere di sottoporre ai soci determinate questioni hanno anche la facoltà di convocare l'assemblea o di determinare la volontà dei soci negli altri modi previsti»¹¹⁸.

Dall'altro lato, si cerca di comprendere come reagire di fronte all'inerzia dei soggetti legittimati alla convocazione: non vi è infatti, nelle disposizioni che regolano le s.r.l., un richiamo all'art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., che regolamenti la convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza. In merito, vi sono interpreti che sostengono che l'art. 2479, co. 1, c.c. soddisfa la medesima esigenza svolta dalla disposizione vigente per le s.p.a., negando di essere in presenza di una lacuna normativa e di attribuire, perciò, oltre che il conferimento dei poteri decisionali, anche una legittimazione all'iniziativa¹¹⁹. Alcuni orientamenti, invece, propendono per l'applicazione analogica dell'art. 2367 c.c. alle s.r.l.¹²⁰.

I due temi (quello della titolarità del potere di convocazione in capo ai soggetti di cui all'art. 2479, co. 1, c.c. e quello dell'assenza per le s.r.l. di una norma corrispondente all'art. 2367 c.c.) vanno trattati distintamente: la titolarità del potere di attivazione del procedimento decisionale

¹¹⁶ Si veda nota n. 36, G. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, op. cit., 2027; nota n. 84, *ivi*, 2038; F. MAGLIULO, *Le decisioni dei soci*, op. cit., 437.

¹¹⁷ G. PETROBONI, op. cit., 166 ss. e in particolare nota n. 46.

¹¹⁸ Trib. Milano, 14.01.2005, *eutekne.it*.

¹¹⁹ Trib. Verona, 20.07.2004, *eutekne.it*; App. Lecce, 23.06.2005, *eutekne.it*; Trib. Milano, 18.01.2007, *eutekne.it*; Trib. Trani, 06.03.2007, *dejure.it*.

¹²⁰ Trib. Napoli, 10.02.2005, *eutekne.it*; App. Napoli, 20.05.2005, *dejure.it*.

e l'esigenza di reagire agli amministratori che si rifiutino di attivarlo si pongono rispetto a tutte le competenze dei soci; l'eventuale legittimazione alla convocazione consentita dall'art. 2479, co. 1, c.c. riguarderebbe, in ogni caso, solamente le decisioni dei soci sugli argomenti, diversi ed ulteriori rispetto ai poteri legali e statutari dei soci, sottoposti a quest'ultimi da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale. In tal senso, si dimostra come l'articolo in esame non si presti a prendere del tutto il posto nelle s.r.l. dell'art. 2367 e sembrerebbe più corretto constatare l'assenza, nella disciplina, di una disposizione le cui funzioni equivalgano quella in materia di s.p.a. Pare, dunque, plausibile, affermare che la soluzione sia nel dato letterale della norma, la quale, oltre a consentire un eventuale ampliamento di competenza dei soci, concederebbe una deroga similmente occasionale al potere di attivazione del procedimento decisionale¹²¹.

Dal punto di vista dei limiti sostanziali, soggetta a critiche è anche l'interpretazione della previsione dell'art. 2479, co. 1, nella parte in cui prevede la competenza decisionale di tutti i soci sugli argomenti che alcuni di essi, rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono all'approvazione comune. È discusso, infatti, se debba trattarsi di argomenti che siano, già di per sé, di competenza dei soci, di materie che non siano indicate nella suddivisione delle competenze tra soci e amministratori, oppure di argomenti riservati, nel modello statutario, alla competenza degli amministratori su cui i soci possano però esporsi, avocando a sé la decisione. In assenza di una specifica disposizione, ritenere che ai soci, rappresentanti almeno il terzo del capitale sociale, sia consentito interpellare l'assemblea in merito ad una decisione comune, solo sulle materie di loro competenza nella ripartizione effettuata dall'atto costitutivo, porterebbe, per coerenza, ad affermare che anche gli amministratori hanno la facoltà di richiedere una decisione dei soci solo su quelle materie che statutariamente già sono di competenza degli stessi soci. Questo in quanto, le due fattispecie sono disciplinate nella stessa norma.

In realtà, la norma non pare suggerire i criteri per individuare i legittimati all'attivazione del procedimento decisionale nelle ipotesi in cui per statuto sia prevista la competenza dei soci, ma sembra, piuttosto, prevedere un fondamento con il quale ampliare le materie di competenza dei soci. In tal senso, dunque, il problema è capire se gli "argomenti", oggetto della disposizione,

¹²¹ Si veda nota n. 51, G. PETROBONI, op. cit., 169; N. ABRIANI, *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, op. cit., 2040, il quale, citando P. BENAZZO, *sub art. 2479-bis, Assemblea dei soci*, in *Codice Commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, UTET Giuridica, Torino, 2006, 425, accoglie la tesi affermando che tale soluzione interpretativa «oblitera completamente la nuova struttura della s.r.l., la quale, nell'attribuire una posizione di vertice ai soci, può agevolmente accogliere pure un potere di autoconvocazione, da parte degli stessi, dell'assemblea».

sui quali i soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale possono richiedere una decisione comune, siano solo quelli che non rientrano nella competenza degli amministratori o, invece, anche questi ultimi.

Prima delle modifiche attuate con il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.c.i.i.), il mancato richiamo, nella s.r.l., di una norma che attribuisse agli amministratori, in via esclusiva, la gestione dell'impresa sociale ed il potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, portava a ritenere sufficientemente logico che gli argomenti, sui quali una parte dei soci può richiedere una decisione comune, potessero essere anche quelli che, nella suddivisione attuata dall'atto costitutivo, erano riservati agli amministratori¹²². Si è dimostrato, infatti, che pare adeguato riconoscere ai soggetti legittimati a promuovere la partecipazione dei soci ai sensi dell'art. 2479, co.1, c.c. un potere diretto di convocazione, non ostacolando un'adozione celere e tempestiva delle decisioni. Si è dimostrato, inoltre, che tali soggetti sono, altresì, titolari del potere di attivazione di persona dell'*iter* deliberativo, senza il bisogno di richiedere la partecipazione dell'organo amministrativo. Con tali premesse, dunque, pare possibile concludere che non sussistono motivazioni ad una restrizione degli "argomenti" sui quali i soci che rappresentano almeno il terzo del capitale sociale possono richiedere una decisione della collettività. Ora, il nuovo art. 2475 c.c., riportando esattamente l'espressione secondo la quale "*la gestione dell'impresa [...] spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*", mette in discussione i postulati a fondamento della società a responsabilità limitata, tra i quali l'estrema flessibilità del sistema di governo dell'impresa e l'attribuzione ai soci di un ruolo attivo e centrale nella vita della società¹²³, portando a chiedersi se la competenza decisoria stessa dei soci, contemplata dall'immutato art. 2479, co. 1, c.c., conservi lo stesso valore in termini di qualità e quantità¹²⁴. In tal senso, infatti, si è visto come, qualora la gestione della società fosse esclusiva degli amministratori, non vi sarebbe alcuna possibilità di riconoscere e delegare ai soci scelte di carattere gestorio, svuotando di senso il contenuto dell'art. 2479, co. 1, c.c. e la correlata responsabilità solidale dei soci con l'organo amministrativo¹²⁵.

¹²² In questo senso L. RESTAINO, *sub* art. 2479, op. cit., 163 ss., il quale giustifica la soluzione in linea con il principio, contenuto nella legge delega, della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci.

¹²³ *Supra* nota 10.

¹²⁴ P. BNAZZO, *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, op. cit., 274 ss.

¹²⁵ Si veda *supra*, nel medesimo paragrafo, la riflessione circa l'ipotesi che le decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2479, co. 1, c.c. abbiano carattere puramente autorizzativo. Si veda, inoltre, § 2.1. per una maggiore trattazione sull'argomento.

In giurisprudenza è affermato che, ai sensi dell'art. 2479 c.c., i soci decidono, oltre che sulle materie riservate alla loro competenza, anche sugli argomenti che “uno o più amministratori” sottopongono alla loro approvazione, dal che deriva la legittimità dell'azione proveniente dall'iniziativa del singolo amministratore, anche in caso di gestione congiunta, non potendo diversamente interpretarsi l'inciso di cui all'art. 2479, co. 1, c.c. L'iniziativa proveniente dall'amministratore può avere effetto non solo sulle materie specificatamente assegnate alla competenza dei soci, ma anche su materie ad essi non riservate, tale che legittimamente possono essere attribuiti al potere decisionale dei soci argomenti che rappresentino tipica attività gestionale (nel caso di specie, l'adozione di decisioni relative a crediti verso terzi da tempo iscritti nel bilancio sociale)¹²⁶.

Molti autori ravvisano, nell'elenco dell'art. 2475, co. 5, c.c., un insieme di operazioni inderogabilmente di competenza dell'organo amministrativo, le quali, evidenziando i limiti entro i quali l'atto costitutivo può conferire ai soci competenze ulteriori rispetto a quelle già assegnate loro dalla legge, porta a sostenere l'impossibilità dell'eliminazione della contrapposizione ufficio gestorio/organo rappresentativo della proprietà¹²⁷. È chiaro, infatti, che se la disposizione in oggetto serve a non consentire che soggetti diversi dagli amministratori abbiano potere decisionale in merito ad alcune operazioni, allora quegli stessi atti saranno oggetto di impedimento anche nelle ipotesi di devoluzione e di avocazione di cui all'art. 2479, co. 1, c.c.¹²⁸.

Altri interpreti, invece, sostengono che, nonostante il dato letterale possa essere fuorviante, la disposizione non riporterebbe le materie sulle quali gli amministratori hanno competenza inderogabile, ma entrerebbe nel merito della struttura dell'ufficio gestorio. La disposizione non sembra porre alcuna riserva di competenza in favore degli amministratori, in quanto una siffatta lettura non si giustificerebbe con la volontà legislativa di fare della s.r.l. un codice organizzativo assolutamente flessibile, ma sancire una distribuzione di funzioni all'interno dell'organo gestorio: in caso di organo amministrativo pluripersonale, e rispetto agli atti nella disposizione menzionati, viene prescritto il metodo collegiale tipico del consiglio di amministrazione. La riserva di legge deve essere interpretata come riferita al consiglio di amministrazione, la quale imporrebbe non la competenza esclusiva dell'organo amministrativo

¹²⁶ Trib. Chieti, 20.08.2008, in *studiodigitale.leggiditalia.it*.

¹²⁷ *Infra*, § 4.1.

¹²⁸ P. RAINELLI, *sub art. 2479, Decisioni dei soci*, op. cit., 403, O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, op. cit., 216.

rispetto ad altri organi, ma solamente la collegialità, necessaria pur in presenza di sistemi amministrativi non collegiali come quelli disgiuntivo o congiuntivo, permessi nel modello societario considerato¹²⁹.

I limiti al concreto utilizzo degli strumenti di devoluzione e avocazione, riscontrati in questo contesto, sono, dunque, solamente quelli delle ordinarie regole di correttezza e buona fede, riguardo i soci, e il criterio della diligenza nell'esercizio delle funzioni, per quanto concerne gli amministratori¹³⁰.

¹²⁹ Nota n. 6, G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1254, R. VIGO, *Decisioni dei soci: competenze*, op. cit., 471, P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, op.cit., 812.

¹³⁰ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 27.

4. L'AUTONOMIA STATUTARIA

A seguito della riforma del 2003, i principi posti a base della nuova disciplina delle società a responsabilità limitata, riguardano essenzialmente la possibilità di disporre di un *autonomo ed organico complesso di norme*, ispirate dalla *rilevanza centrale del socio* e dei *rappporti contrattuali tra i soci* e caratterizzate da un'*ampia autonomia statutaria* e dalla *libertà delle forme organizzative* adottate. Si è visto come, nella ripartizione delle competenze tra soci e amministratori, la gestione della società sia rimessa alla volontà delle parti, lasciando ampio spazio all'autonomia statutaria la quale consente di distribuire funzioni e competenze.

L'art. 2479, co. 1, c.c. apre l'identificazione delle competenze alla collettività dei soci, affermando il principio secondo cui l'organo rappresentativo della proprietà decide sulle materie previste dall'atto costitutivo. Da un'analisi testuale della disposizione emerge l'immediata rilevanza dell'autonomia statutaria nel raffigurare la spartizione interna di poteri e di attribuzioni tra soci e amministratori, che consente ai soci stessi di stabilire, almeno in linea di principio, le materie ulteriori rispetto a quelle che per legge sono attribuite alla loro competenza decisionale. Oltre, quindi ad affermare il ruolo riconosciuto all'autonomia contrattuale, viene data evidenza della portata di tale ripartizione di poteri. Compito della trattazione che segue, è cercare di delineare quali siano, e in che misura si verificano, i limiti entro i quali la libertà contrattuale possa esprimersi. Questo significa analizzare gli strumenti previsti nel regime legale, precedentemente evidenziati, e verificare in che misura essi siano derogabili ad opera dell'atto costitutivo, ampliando o riducendo, in questo modo, il potere decisionale riconosciuto ai soci.

I citati principi dell'autonomia statutaria e della libertà delle forme organizzative, consentono di disciplinare liberamente la ripartizione delle competenze gestorie fra soci e amministratori nel contratto sociale, e dovrebbero indurre a credere che, a seguito della riforma del 2003, le disposizioni della s.r.l. debbano essere considerate in linea di principio contraddistinte da una generale presunzione di derogabilità, la quale possa essere superata soltanto ove si ravvisino nel sistema indicazioni testuali o sistematiche che inducano ad assegnare alla norma una valenza metaindividuale tale da farla assurgere a limite invalicabile della libertà statutaria¹³¹.

¹³¹ N. ABRIANI, M. MALTONI, *Elasticità organizzativa della società a responsabilità limitata e diritto dei soci di avocare decisioni gestorie: sulla derogabilità dell'art. 2479, 1° comma, cod. civ.*, Studio n. 6005/I, *notariato.it*, 7.

In un'ottica "capitalistica", è opportuno sottolineare che, ancor prima che l'art. 2475 c.c. fosse modificato (dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), alcuni autori sostenevano la tesi secondo la quale fosse possibile che lo statuto, alla stregua di quanto dispone per il modello azionario l'art. 2380-*bis* c.c., precludesse in tutto o in parte ai soci di avocare a sé decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all'organo amministrativo: assolutamente legittima sarebbe stata la clausola statutaria che affidasse in via esclusiva tali funzioni agli amministratori, nonostante, nella s.r.l. le competenze di natura gestoria possano essere affidate dallo statuto alla competenza decisionale dei soci, ai sensi dell'art. 2479, co. 1, c.c.¹³².

È dato evidenziare, però, che, se da un lato è possibile riscontrare pattuizioni che riservano competenze decisionali in capo all'organo amministrativo nella s.r.l., dall'altro lato non sembra delinearsi una completa sovrapposizione con le s.p.a., e questo per le norme a fondamento del modello legale della società a responsabilità limitata, le quali riservano inderogabilmente determinate decisioni in capo ai soci¹³³. Oggi, nel voler ribadire i dubbi interpretativi sorti a seguito delle modifiche introdotte con il c.c.i.i., si è visto come non manchino opinioni di chi sostiene un forte avvicinamento dei modelli s.r.l. e s.p.a. riscontrando una totale coincidenza (anche lessicale) del disposto di cui all'art. 2475, co. 1, c.c. con il principio dettato per il modello azionario (art. 2380-*bis* c.c.). In tale contesto, dunque, la nuova disciplina di spiegherebbe sul piano sistematico in un fattore di crescita del modello della s.r.l. in merito al potere gestorio: secondo tali autori, al fine di un corretto governo della crisi, si dimostra quanto rilevante sia avere come "interlocutore unico" l'organo amministrativo e non una disorganica "congerie di soci", sia per la predisposizione e valutazione dei "protocolli organizzativi", i quali costituiscono un segmento specifico della gestione, ma anche per l'intera gestione dell'impresa che, come risulta dalla norma, riguarda le operazioni (tutte le operazioni) necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale¹³⁴.

¹³² V. ALLEGRI, *L'amministrazione della società a responsabilità limitata dopo la recente riforma*, op. cit., 154; in tal senso anche G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 940 ss. secondo il quale una «simile clausola appare perfettamente legittima in base non solo all'indistinto principio di libertà delle forme organizzative proclamato dal più volte citato art. 3 della legge delega, ma anche, giustappunto, alla spiegazione che di esso viene fornito dai lavori preparatori della medesima in termini di possibile utilizzazione della suddetta libertà in senso imitativo vuoi del modello personalistico che di quello azionario».

¹³³ G. ZANARONE, op. cit., 941, il quale afferma che «l'unico limite alla possibilità per l'autonomia statutaria [...] è rappresentato dall'art. 2479, comma 2°, n. 5, il quale assegna "in ogni caso", e dunque inderogabilmente, all'assemblea dei soci la competenza a decidere su operazioni che comportino una modificazione "sostanziale" dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo [...]».

¹³⁴ L. CALVOSA, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, op.cit., 799 ss.

Nonostante le riflessioni esposte, per quanto riguarda, le competenze indicate al secondo comma¹³⁵ dell'art. 2479 c.c. si ritiene opportuno ribadire il carattere dell'inderogabilità¹³⁶: il legislatore indicando le materie “*in ogni caso*” assegnate alla collettività dei soci, pone un limite all'autonomia statutaria, data la particolare rilevanza delle materie stesse in quanto concernenti l'assetto fondamentale della società e in quanto necessarie a preservare il corretto equilibrio di poteri e funzioni tra gli organi. Conseguentemente, tali materie sono *ex lege* riservate alla competenza dei soci, indipendentemente dalla struttura dell'assetto dei poteri decisionali all'interno della società. Un'eventuale clausola statutaria diretta ad attribuire la loro competenza a soggetti diversi dei soci sarebbe, quindi, nulla e sostituita di diritto dalla disposizione in esame¹³⁷. Altrettanto invalida sarebbe una decisione adottata, in tal senso, da soggetti diversi dai soci.

Passando ad analizzare l'ampiezza dell'autonomia statutaria relativamente alle decisioni di natura gestoria assegnate alla competenza deliberativa dei soci, per quanto concerne, invece le facoltà di devoluzione e di avocazione di cui al primo comma della disposizione in commento, in dottrina vi sono orientamenti differenti che si ritiene opportuno segnalare. Alcuni autori sostengono che gli strumenti di spostamento occasionale delle competenze, in quanto diretti a connotare in senso personalistico la società, assumono nella s.r.l. valenza tipologica caratterizzante e per tale ragione, sono irrinunciabili, insuscettibili di limitazione od eliminazione da parte dell'atto costitutivo¹³⁸.

Assumendo, invece, che l'autonomia statutaria possa modificare il ricorso ai meccanismi di cui all'art. 2479, co. 1, c.c., alcuni interpreti sono dell'idea che essa possa giungere a limitare o anche escludere il ricorso a tali strumenti, ad entrambi, uno solo di essi ovvero delimitare il funzionamento a talune materie¹³⁹. Tale conclusione deriverebbe dalla mancanza nella

¹³⁵ Tra le materie nderogabilmente assegnate alla competenza dei soci, all'art. 2479, co. 2, n. 2, si segnala la nomina degli amministratori, la quale, nonostante l'inciso “*se prevista nell'atto costitutivo*”, essa spetta ai soci anche in mancanza di previsione statutaria. G. ZANARONE, op. cit., 1264, afferma che «funzione della norma sarebbe quella di sancire l'inderogabilità del potere dei soci di nominare gli amministratori una volta che l'atto costitutivo abbia scelto il sistema della nomina anziché un sistema diverso (come ad esempio l'attribuzione del potere amministrativo al singolo socio a titolo di diritto particolare ai sensi dell'art. 2468), con la conseguenza, sempre per esemplificare, che l'atto costitutivo non potrebbe mai affidare la nomina degli amministratori al collegio sindacale, né a un comitato di probiviri, né, verosimilmente, ad uno o più soci pubblici o privati a titolo di diritto particolare».

¹³⁶ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 13 ss.

¹³⁷ G. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, op. cit., 2021.

¹³⁸ O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, op. cit., 290.

¹³⁹ N. ABRIANI, M. MALTONI, *Elasticità organizzativa della società a responsabilità limitata e diritto dei soci di avocare decisioni gestorie: sulla derogabilità dell'art. 2479, 1° comma, cod. civ.*, op. cit., 1 ss.; G. GUERRIERI, op. cit., 2026.

disposizione in oggetto di un'espressione equivalente – quale “*in ogni caso*” – a quella indicata nel secondo comma, la quale consentirebbe di rinunciare al carattere dell'inderogabilità e dall'osservazione che il sistema normativo della s.r.l., laddove consente l'attribuzione statutaria ad un socio del diritto particolare di autorizzare o decidere uno o più atti di gestione ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., implicitamente e indirettamente consente pure la possibilità di una limitazione statutaria delle facoltà di cui all'art. 2479, co. 1, c.c., in quanto sulle operazioni rimesse alla volontà di un socio a titolo di diritto particolare non sarà possibile provocare alcuna decisione della collettività dei soci, se non attraverso una aperta violazione della prerogativa individuale del singolo¹⁴⁰.

Se da un lato non pare esservi problemi nel disporre una disciplina statutaria che agevoli il ricorso agli strumenti di avocazione¹⁴¹, attribuendo il potere di sollecitazione ad una quota inferiore ad un terzo del capitale sociale¹⁴² sino a favorire l'azione del singolo socio a prescindere dalla quota posseduta a titolo di diritto particolare¹⁴³, viceversa, dall'altro lato, vi sono delle perplessità circa la possibilità di innalzare il *quorum* legale, che comporterebbe l'esclusione, la limitazione o anche solo il rendere meno agevole il ricorso alla *provocatio*¹⁴⁴. Il fine perseguito sarebbe quello di creare una netta separazione tra le competenze degli amministratori e quelle dei soci, assegnando, quindi, l'amministrazione, all'organo amministrativo, senza interferenze, coinvolgimenti o avocazioni da parte dei soci¹⁴⁵.

Secondo una tesi “intermedia” tra l'affermazione dell'inderogabilità assoluta e la statuizione della più totale comprimibilità, tale innalzamento del *quorum*, visto che la *ratio* della norma

¹⁴⁰ C. IBBA, *Società pubbliche e riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, 2005, 17.

¹⁴¹ Si parla di potere di avocazione di una quota del capitale sociale in quanto, agli amministratori, il potere di attivazione viene loro riconosciuto individualmente.

¹⁴² G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 1258; M. CIAN, op. cit., 27 ss.; P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, op.cit., 810; P. ABBADESSA, *La voce dei soci nella gestione della s.r.l.*, op. cit., 194. Si segnala, però, *contra* G. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, op. cit., 2026.

¹⁴³ O. CAGNASSO, op. cit., 134; N. ABRIANI, M. MALTONI, op. cit., 14.

¹⁴⁴ Massima del Consiglio Notarile di Milano, n. 79, 22.11.2005. «*Con apposita clausola statutaria è lecito derogare, tanto in diminuzione quanto in aumento, alla quota – 1/3 del capitale – stabilita dall'art. 2479 c.c. per avocare ai soci una decisione di competenza dell'organo amministrativo e per richiedere l'osservanza del procedimento assembleare nell'adottare decisioni che per statuto e per legge possono essere assunte in via extraassembleare*».

¹⁴⁵ I. DEMURO, *Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l.*, op. cit., 869.

non risiederebbe nella tutela della minoranza, pare possibile solo ove ciò accadesse in ragione dell'assegnazione di un diritto particolare ad uno o più determinati soci¹⁴⁶.

Nell'ottica di negare l'incompatibilità tra la riserva gestionale in capo ai singoli soci ed il potere di avocazione da parte della minoranza, secondo un altro orientamento, occorre considerare che un utilizzo diffuso del meccanismo della *provocatio* potrebbe portare a neutralizzare e pregiudicare i diritti speciali stabiliti nell'atto costitutivo, motivo per cui appare del tutto conseguente dichiarare la legittimità di clausole che prevedano l'eliminazione anche integrale del potere di avocazione da parte dei soci¹⁴⁷.

Per quanto attiene il potere di devoluzione attribuito ai singoli amministratori, questi possono affidare alla decisione dei soci argomenti attinenti alla sfera gestionale ed anche di originaria competenza dei soci e da questi già delegati agli amministratori mediante opportuna clausola statutaria. Gli interpreti sono concordi nel ritenere che il potere di devoluzione possa essere limitato o anche escluso tramite la fissazione di un *quorum* più elevato o riservato a specifiche materie a singoli amministratori quale diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c.¹⁴⁸.

Dal dato letterale della norma si evince l'attribuzione alla potestà decisionale dei soci di materie ulteriori rispetto quelle già assegnate loro dalle norme di funzionamento della società, e ci si chiede, dunque, in che termini possano attuarsi simili operazioni di incremento o di riduzione delle competenze dei soci rispetto a quelle degli amministratori.

È opinione prevalente, da parte degli interpreti, che la disposizione di cui al primo comma vale a legittimare la più vasta attribuzione di poteri, senza limiti né sul piano dimensionale, né su quello del valore della decisione¹⁴⁹. Allo stesso modo, sotto il profilo del valore riconosciuto alle decisioni dei soci, l'autonomia statutaria è "assolutamente sovrana": in tal senso, nell'atto costitutivo, è possibile sia prevedere un carattere meramente autorizzativo e consultivo dell'intervento dei soci, ferma restando la spettanza della competenza gestoria in capo all'organo amministrativo, sia è ammissibile affidare alla collettività dei soci il potere di

¹⁴⁶ M. CIAN, *Le competenze decisorie dei soci*, op. cit., 28.

¹⁴⁷ A. MIRONE, *sub art. 2479*, op. cit., 767 ss.

¹⁴⁸ *Ivi*, 757 ss.

¹⁴⁹ M. CIAN, op. cit., 32.

assumere in via diretta decisioni di tipo imprenditoriale, impartire direttive e approvare piani strategici¹⁵⁰.

¹⁵⁰ *Ivi*, 33 ss.

4.1. L'AFFIDAMENTO DELL'INTERA GESTIONE ALLA COLLETTIVITÀ DEI SOCI: LA POSSIBILITÀ DI UN'ASSEMBLEA AMMINISTRATRICE

In tale quadro di riferimento, occorre indagare se vi siano funzioni insuscettibili di essere esercitate dai soci o se, al contrario, si possa giungere all'integrale affidamento della gestione ad essi: la questione non sembra porre problemi diversi da quelli ricordati a proposito dei limiti sostanziali all'esercizio degli strumenti di devoluzione e di avocazione ai sensi dell'art. 2479, co. 1, c.c., pertanto la maggior parte degli interpreti propende nel ritenere che, in proposito, l'unico limite sia rappresentato dall' art. 2475, co. 5, c.c.¹⁵¹.

L'ampiezza dei poteri organizzativi riconosciuti ai soci ha portato una parte della dottrina a ritenere possibile che l'atto costitutivo possa assegnare l'intera gestione dell'impresa alla collettività dei soci e dunque, non prevedere la presenza di un organo amministrativo, conferendo l'amministrazione della società a tutti i soci, riuniti o meno in assemblea. L'autonomia statutaria può arrivare fino all'eliminazione della ripartizione tra qualità di socio e ufficio amministrativo, attraverso l'attribuzione ad ogni socio della carica di amministratore¹⁵². Per dimostrare l'ammissibilità di tale impostazione statutaria si è osservato, infatti, come l'atto costitutivo all'art. 2463, co. 2, n. 7, c.c. debba individuare le norme relative al funzionamento della società, indicando, tra le altre, quelle relative all'amministrazione. Si è visto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c., l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, consentendo di ipotizzare, in questo senso, che la facoltà singolare di amministrare attribuita al singolo socio titolare di un privilegio personale possa essere contemplata per ogni socio. Infine, occorre ricordare l'art. 2479, co. 2, n. 2, c.c., il quale, nel riservare in ogni caso alla collettività dei soci la nomina degli amministratori, introduce l'inciso "*se prevista dall'atto costitutivo*", che prevede espressamente l'eventualità che l'atto costitutivo non contempli la nomina degli amministratori.

¹⁵¹ *Supra*, § 3.3.

¹⁵² G. ZANARONE, *Della società a responsabilità limitata*, op. cit., 950; G. PETROBONI, *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, op. cit., 319 ss.; P. BENAZZO, *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, op.cit., 810. Cfr. anche O. CAGNASSO, *La società a responsabilità limitata*, op. cit., 33, il quale, però, sembra ammettere la possibilità di un collegamento immediato tra qualità di socio e *status* di amministratore in ragione del richiamo, nel corpo della s.r.l., dei sistemi di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva (art. 2475, co. 3, c.c.).

Problema distinto, e logicamente successivo al precedente, riguarda le modalità con cui gli amministratori, individuati direttamente nelle persone dei soci, dovrebbero esercitare le proprie competenze. Si ci chiede, quindi, se l'esercizio dei poteri gestori possa avvenire secondo il metodo assembleare di cui all'art. 2479-*bis* c.c. ovvero secondo i metodi extrassembleari di cui al terzo comma dell'art. 2479 c.c., consentendo, dunque, di unificare le modalità di funzionamento in un solo *iter* operativo. Un primo orientamento, il quale risponde in senso positivo circa la possibilità di utilizzo dei metodi di cui agli articoli oggetto della trattazione, fonda le ragioni sull'estrema flessibilità dell'assetto organizzativo della s.r.l., sostenendo l'ammissibilità della figura dell'assemblea amministratrice¹⁵³.

L'orientamento contrario propone uno schema organizzativo suscettibile di interferenze da parte dell'autonomia negoziale, ma inderogabilmente costruito sulla ripartizione organo rappresentativo della proprietà e organo amministrativo¹⁵⁴. Le ragioni a supporto di tale tesi riguardano non solo l'accorpamento delle modalità di funzionamento dell'organo gestorio nel contesto del solo procedimento assembleare o extrassembleare, ma anche l'impossibilità di immaginare una società priva di organo amministrativo a causa delle diverse disposizioni di legge che alludono all'esecuzione di atti ed operazioni da parte degli "amministratori",

¹⁵³ P. BENAZZO, op. cit., 811; G. ZANARONE, op. cit., 950, il quale osserva che «[n]iente vieterebbe, addirittura, nell'atto costitutivo di radicare la qualità di organo amministrativo in capo alla collettività dei soci ai sensi dell'art. 2479, comma 1°, il quale, stabilendo che i soci decidono sulle "materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo", bene potrebbe interpretarsi nel senso che quest'ultimo possa devolvere alla suddetta decisione l'intera materia amministrativa». Si vedano anche le considerazioni di V. ALLEGRI, *L'amministrazione della società a responsabilità limitata dopo la recente riforma*, op. cit., 154; S. PATRIARCA, *La responsabilità del socio «gestore» di s.r.l.*, in *Le Società*, 2007, 1193. Cfr. G. GUERRIERI, *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, op. cit., 2025, il quale, nonostante sia contrario all'idea che l'amministrazione sia attribuita "all'assemblea" in quanto in contrasto con l'art. 2475 c.c., ammette «la possibilità di attribuire il potere amministrativo a tutti i soci, secondo le regole procedurali – o anche solo le maggioranze – previste dagli artt. 2479-2479-bis c.c.».

¹⁵⁴ A. NIGRO, *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 11; G.C. RIVOLTA, *I regimi di amministrazione della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, UTET Giuridica, Torino, 2007, 522 ss.; Massima Comitato Triveneto dei Notai I.C.3: «Stante la natura di società di capitali della srl, deve ritenersi indispensabile la presenza formale di un organo amministrativo, anche nel caso in cui lo statuto preveda che l'amministrazione spetti necessariamente a tutti i soci. In quanto le qualifiche di amministratore e di socio sono distinte, anche se rivestite dagli stessi soggetti».

Cfr. anche O. CAGNASSO, *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della "nuova" società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, 371, il quale, dopo aver precisato che l'autonomia statutaria potesse prevedere il «cumulo nella persona del socio e delle competenze proprie dei soci in quanto tali e delle competenze proprie degli amministratori», nonché, «forse [...] la costituzione di un unico organo, l'assemblea dei soci, che cumuli le competenze attribuite ai soci ed agli amministratori», ha successivamente dichiarato che «[c]ertamente tutti i soci, in quanto tali [...] possono assumere il ruolo di amministratori (così come nelle società di persone)» (*La società a responsabilità limitata*, op. cit., 219) ma specificando che «la nuova disciplina [...] non consente la creazione di un solo "organo" che cumuli le competenze degli amministratori e dei soci» (*ibidem*): dunque, «[l]'organo costituito dai soci [...] è sicuramente sempre presente nell'ambito dell'organizzazione propria della società a responsabilità limitata» ma non potrebbe diventarne "l'organo esclusivo" (*ivi*, 288). Analogamente R. RORDORF, *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003, 664.

l'inderogabilità dell'assegnazione di competenze in parte ai soci e in parte all'organo amministrativo (art. 2479, co. 2, c.c. e art. 2475, co. 5, c.c.), l'inammissibilità di un'organizzazione d'impresa nella quale rispondano solo i soci, entro i limiti di cui all'art. 2476, co. 8, c.c. e quindi il venir meno di un organo pienamente responsabile ai sensi dell'art. 2476, co. 1, c.c.

Alla luce di quanto esaminato, in seguito alle modifiche attuate dal c.c.i.i. nel corpo normativo della società a responsabilità limitata, si afferma nuovamente il “problema di coordinamento” tra le nuove disposizioni (nel caso di specie l'art. 2475 c.c., il quale sancisce, come visto, la spettanza esclusiva dell'amministrazione in capo all'organo amministrativo) con le disposizioni, regolatrici della s.r.l., restate immutate. In particolare, laddove non si propendesse per la soluzione per cui la gestione dell'impresa fosse ora sottratta ai dispositivi di cui all'art. 2479, co. 1, c.c., e riferita alla predisposizione degli idonei assetti organizzativi d'impresa, mentre l'amministrazione in senso di compimento di poteri decisionali fosse tuttora di spettanza degli amministratori e dei soci secondo le norme in vigore e non abrogate, ci si chiede quali possano essere le implicazioni sul tema dell'“assemblea amministratrice”. L'opinione di chi propende verso un avvicinamento del tipo societario s.r.l. verso il modello azionario, assegnando tutte le funzioni gestorie all'organo amministrativo al fine di perseguire l'oggetto sociale, considererà necessaria un'organizzazione corporativa, con la conseguente doverosa presenza formale di un organo amministrativo anche nelle ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda l'amministrazione in capo a tutti i soci, ritenendo, dunque, distinte le qualifiche di amministratore e socio, pur se rivestite dagli stessi soggetti. Al pari di quanto è riconosciuto nella disciplina della s.p.a., in cui si rilevano deroghe legali di decisioni gestorie in capo ai soci (art. 2361 c.c.), tale riflessione non sarebbe in contrasto con le competenze legalmente previste in capo ai soci nella s.r.l., ritenendo implicitamente abrogate solo quelle incompatibili con la nuova previsione dell'art. 2475, co. 1, c.c. A titolo esemplificativo, quindi, permane la competenza dei soci nell'ipotesi di decisioni su operazioni che comportino sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale o rilevanti modificazioni dei diritti dei soci di cui all'art. 2479, co. 2, n. 5, c.c.¹⁵⁵.

¹⁵⁵ L. CALVOSA, *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, op. cit., 799 ss.

Il tema delle decisioni di carattere gestorio attribuite ai soci nelle società a responsabilità limitata, si è visto, essere uno dei punti focali della disciplina della s.r.l. Il ruolo riconosciuto al socio e l'ampia autonomia statutaria concessa tracciano un modello organizzativo caratterizzato da flessibilità ed elasticità tali da attribuire all'organo rappresentativo un potere generale e sovraordinato.

Dall'analisi della normativa, si è osservato come il legislatore attribuisca ai soci competenze a carattere inderogabile; decisioni di naturale pertinenza dei soci assegnate ad essi dalla legge, ma "delegabili" per via statutaria all'organo amministrativo; decisioni di competenza dell'organo amministrativo, le quali possono essere "rimesse all'approvazione dei soci", con la possibilità di trasferire, occasionalmente, la competenza decisoria in capo alla collettività per devoluzione degli amministratori o per avocazione di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e le decisioni di competenza dell'organo amministrativo, affidate ai soci, dall'"atto costitutivo".

Si è, poi, focalizzata l'attenzione sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale e una rilevante modificazione dei diritti dei soci, cercando di delineare i caratteri distintivi della materia, evidenziando i diversi orientamenti degli interpreti e sottolineando le relative criticità.

Dall'analisi dell'art. 2479 c.c. emerge la rilevanza dell'autonomia statutaria nel raffigurare la spartizione interna di poteri e di attribuzioni tra soci e amministratori. Si è cercato di evidenziare la portata di tale ripartizione di poteri e di illustrare i limiti entro i quali la libertà contrattuale possa esprimersi, analizzando gli strumenti messi a disposizione dal legislatore nel regime di *default* e verificando in che misura essi possono essere derogabili ad opera dell'atto costitutivo.

Nell'intero elaborato, si è data rilevanza alle modifiche introdotte, con il c.c.i.i., nella disciplina della s.r.l., cercando di evidenziare le diverse tesi proposte dagli interpreti in merito ai diversi problemi di coordinamento, i quali "interferiscono" (anche) con le competenze gestorie attribuite ai soci.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ABBADESSA P., *La voce dei soci nella gestione della s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, 2012, 186.

ABRIANI N., *Decisione dei soci. Amministrazione e controlli*, in *Diritto delle Società, Manuale breve*, Giuffrè Editore, Milano, 2012, 306.

ABRIANI N., MALTONI M., *Elasticità organizzativa della società a responsabilità limitata e diritto dei soci di avocare decisioni gestorie: sulla derogabilità dell'art. 2479, 1° comma, cod. civ.*, Studio n. 6005/I, *notariato.it*.

ABRIANI N., MALTONI M., *Elasticità organizzativa e riparto di competenze nella nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, in *Rivista di diritto societario*, 2007, 23.

ABRIANI N., ROSSI A., *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Le Società*, 2019, 393.

ABRIANI N., *sub art. 2479, Sezione IV, Delle decisioni dei soci*, in *Codice delle Società*, UTET Giuridica, Milano, 2016, 2028.

ALLEGRI V., *L'amministrazione della società a responsabilità limitata dopo la recente riforma*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 149.

ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A., *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura*, Studio n. 58-2019/I, Consiglio nazionale del Notariato, *notariato.it*.

BALDUSSI G., *Autonomia statutaria e governance nella società a responsabilità limitata*, Giappichelli Editore, Torino, 2013.

BENAZZO P., *Competenze di soci e amministratori nelle s.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, 2004, 808.

BENAZZO P., *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in *Rivista delle società*, 2019, 274.

BENAZZO P., *L'organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli legali e statutari*, in *Le Società*, 2003, 1062.

BENAZZO P., *sub art. 2479-bis, Assemblea dei soci*, in *Codice Commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, UTET Giuridica, Torino, 2006, 419.

BUONOCORE V., *L'organizzazione interna della società a responsabilità limitata riformata*, in *Rivista del notariato*, 2004, 589.

BUSANI A., *S.r.l. Il nuovo ordinamento dopo il d. lgs. 6/2003*, Egea, Milano, 2003.

BUTTURINI P., *Rilevanza centrale del socio e autonomia statutaria nella s.r.l.*, in *Rivista di diritto societario*, 2011, 924.

CAGNASSO O., *Ambiti e limiti dell'autonomia concessa ai soci della «nuova» società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, 368.

CAGNASSO O., *La società a responsabilità limitata*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. V, CEDAM, Padova, 2007.

CAGNASSO O., *Le decisioni degli amministratori e dei soci di s.r.l. adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: una semplificazione?*, in *Rivista delle società*, 2005, 149.

CAGNASSO O., *sub art. 2462, co. 1, Responsabilità*, in O. Cagnasso, A. Mambriani, *Codice della società a responsabilità limitata*, NelDiritto Editore, Roma, 2015, 12.

CALVOSA L., *Gestione dell'impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c.*, in *Le Società*, 2019, 799.

CAPO G., *Il governo dell'impresa e la nuova era della società a responsabilità limitata*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2003, 501.

CIAN M., *La S.r.l.: la struttura organizzativa*, in *Diritto Commerciale, III Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 696.

CIAN M., *Le competenze decisorie dei soci, Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, a cura di C. Ibba, G. Marasà, IV, CEDAM, Padova, 2009, 3.

CIAN M., *S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema*, in *Rivista delle società*, 2018, 818.

COTTINO G., SARALE M., WEIGMANN R., *Società di persone e consorzi*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. III, CEDAM, Padova, 2004.

DACCO' A., *I diritti particolari del socio nelle s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, UTET Giuridica, Torino, 2007, 395.

DACCO' A., *La S.r.l. Caratteristiche tipologiche e struttura formale*, in *Diritto Commerciale, III Diritto delle società*, a cura di M. Cian, Giappichelli Editore, Torino, 2017, 649.

DE ANGELIS L., *Rebus sul ruolo dei soci di srl con la gestione solo agli amministratori*, in *Il Quotidiano del commercialista*, *eutekne.info.it*, 21.01.2019.

DEMURO I., *Distribuzione e spostamento di competenza tra amministratori e (decisioni dei) soci nella s.r.l.*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2005, 856.

DEMURO I., *L'art. 2479, comma 1°, c.c.: spazi e limiti dell'autonomia statutaria*, in *Rivista di diritto civile*, 2009, 403.

DEMURO I., *Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione nella s.r.l.*, *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.

FRANCO R., *Il nuovo art. 2475 c.c.: un tentativo di coordinamento sistematico*, in *Le Società*, 2019, 1063.

GALGANO F., *La società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. VII, CEDAM, Padova, 1988.

GUERRIERI G., *Commento agli artt. 2479, 2479 bis, 2479 ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti A., vol. III, CEDAM, Padova, 2005.

GUERRIERI G., *sub art. 2479*, in A. Maffei Alberti, *Commentario breve al Diritto delle Società*, CEDAM, Padova, 2017, 1491.

IBBA C., *Società pubbliche e riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, 2005, 1.

LENER R., *sub art. 2479*, in *S.r.l. commentario*, a cura di A.A. Dolmetta, G.M.G. Presti, Giuffrè Editore, Milano, 2011, 786.

LEOZAPPA A.M., *Il "socio-risparmiatore" nella società a responsabilità limitata: diritti particolari e decisioni ex art. 2479 c.c.*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2006, 281.

MAGLIULO F., *Le decisioni dei soci*, in C. Caccavale, F. Magliulo, M. Maltoni, F. Tassinari, *La riforma delle società a responsabilità limitata*, II Edizione, IPSOA, Milano, 2007, 309.

MANZO E., *sub art. 2479*, in *La riforma del diritto societario*, a cura di G. Lo Cascio, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 239.

MEOLI M., *Gestione/amministrazione di srl dopo il codice della crisi d'impresa*, in Scheda n. 1208.05 in Agg. 04/2019, *eutekne.it*, 761.

MIRONE A., *Le decisioni dei soci nella s.r.l.: profili procedimentali*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, UTET Giuridica, Torino, 2007, 477.

MIRONE A., *sub art. 2479*, in *Commentario del Codice Civile, Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, diretto da E. Gabrielli, a cura di D.U. Santosuosso, UTET Giuridica, San Mauro Torinese, 2015, 737.

MOZZARELLI M., *Decisioni dei soci e profili di responsabilità degli amministratori nei confronti della s.r.l.*, in *Rivista delle società*, 2008, 409.

NIGRO A., *La società a responsabilità limitata nel nuovo diritto societario: profili generali*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V. Santoro, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 3.

OLIVERO F., *Gli amministratori di s.r.l. L'autonomia statutaria*, Giappichelli Editore, Torino, 2005.

PATRIARCA S., *La responsabilità del socio «gestore» di s.r.l.*, in *Le Società*, 2007, 1191.

PERRINO M., *La nuova s.r.l. nella riforma delle società di capitali*, in *Rivista delle società*, 2002, 1118.

PETROBONI G., *Le competenze gestorie dei soci nella società a responsabilità limitata. Regime legale e modelli statutari*, CEDAM, Padova, 2011.

RAINELLI P., *sub art. 2479, Decisioni dei soci*, in *Codice Commentato delle s.r.l.*, diretto da P. Benazzo, S. Patriarca, UTET Giuridica, Torino, 2006, 401.

RAINELLI P., *sub art. 2479*, in *Il nuovo diritto societario*, vol. II, Zanichelli, Bologna, 2004, 1902.

RESCIO G., *Brevi note sulla “gestione esclusiva dell’impresa” da parte degli amministratori di s.r.l.: distribuzione del potere decisionale e doveri gestori*, Portale tematico, *ilsocietario.it*, Giuffrè Francis Lefebvre, 16.07.2019.

RESTAINO L., *sub art. 2479*, in *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli, V. Santoro, III, Giappichelli Editore, Torino, 2003, 157.

RIVOLTA G.C.M., *I regimi di amministrazione della società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, UTET Giuridica, Torino, 2007, 519.

RORDORF R., *Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere*, in *Le Società*, 2006, 1200.

RORDORF R., *I sistemi di amministrazione e controllo nella nuova s.r.l.*, in *Le Società*, 2003, 664.

SALAFIA V., *Il nuovo modello di società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2003, 5.

SALAFIA V., *L'assemblea dei soci nella società a responsabilità limitata*, in *Le Società*, 2005, 822

SANDULLI M., *Le decisioni dei soci*, in *La nuova disciplina della società a responsabilità limitata*, a cura di V Santoro, Giuffrè Editore, Milano, 2003, 225.

SPADA P., *Classi e tipi di società dopo la riforma organica (guardando alla nuova «società a responsabilità limitata»)*, in *Rivista di diritto civile*, 2003, 489.

SPERANZIN M., *S.r.l. piccole-medie imprese tra autonomia statutaria e ibridazione dei tipi (con particolare riferimento alle partecipazioni prive del diritto di voto)*, in *Rivista delle società*, 2018, 335.

SPOLIDORO M.S., *Note critiche sulla «gestione dell’impresa» nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Rivista delle società*, 2019, 253.

VIGO R., *Decisioni dei soci: competenze*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, III, UTET Giuridica, Torino, 2007, 453.

ZANARONE G., *Della società a responsabilità limitata*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato e già diretto da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

ZANARONE G., *Introduzione alla nuova società a responsabilità limitata*, in *Rivista delle società*, 2003, 58.

ZANARONE G., *La società a responsabilità limitata nel cammino della riforma*, in *Governo dell'impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi*, I, Giuffrè Editore, Milano, 2002, 119.

ZANARONE G., *S.r.l. contro s.p.a. nella legislazione recente*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1995, 391.

ZANARONE G., *Sezione II. La società a responsabilità limitata*, in V. Allegri *et al.*, *Diritto Commerciale*, Monduzzi Editore, Bologna, 2010, 361.

GIURISPRUDENZA

Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095.

Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2016, n. 12120.

Corte d'Appello di Napoli, 20 maggio 2005.

Corte d'Appello di Lecce, 23 giugno 2005.

Tribunale di Verona, 20 luglio 2004.

Tribunale di Milano, 14 gennaio 2005.

Tribunale di Napoli, 10 febbraio 2005.

Tribunale di Milano, 18 gennaio 2007.

Tribunale di Trani, 06 marzo 2007.

Tribunale di Chieti, 20 agosto 2008.

Tribunale di Roma, 28 aprile 2011.

Tribunale di Milano, 01 luglio 2013.

Tribunale di Verona, 16 dicembre 2013.

Tribunale di Piacenza, 14 marzo 2016.

Tribunale di Milano, 05 novembre 2017.

Tribunale di Roma, 03 agosto 2018.